



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ATTO AZIENDALE

LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Sommario

Parte I – PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
Art. 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ.....	6
Art. 3 - PERSONALE INTERESSATO.....	6
Art. 4 - ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ.....	6
Art. 5 - DIRIGENTI A RAPPORTO NON ESCLUSIVO (EXTRAMOEANIA)	7
Art. 6 - FORME DI ESERCIZIO E PRESTAZIONI EROGABILI.....	7
Art. 7 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.....	8
Art. 8 - PRESTAZIONI NON EROGABILI IN LIBERA PROFESSIONE.....	8
Art.9 - ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA.....	9
Art. 10 – GARANZIE (PER IL CITTADINO E PER IL SSN)	9
Art. 11 – RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (SSN), LIBERA PROFESSIONE E TEMPI DI ATTESA ..	10
Art. 12 – TIPOLOGIE DI LIBERA PROFESSIONE	11.
Art. 13 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO	12
Art. 14 – ATTIVITA' U.O. DI LABORATORIO ANALISI	12
Art. 15 – PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE	12
PARTE II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	17
Art. 16 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.....	17
Art. 17 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO.....	17
Art. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA.....	18
Art. 19 - SEDI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	18
Art. 20 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN SPAZI ESTERNI	19
Art. 21 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	20
ART. 22 - INFRASTRUTTURA DI RETE	21
Art. 23 - PRENOTAZIONE E INFORMAZIONE	21
Art. 24 – FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN LIBERA PROFESSIONE	21

Art. 25 - EROGAZIONE E REFERTAZIONE	22
ART. 26 - RISCOSSIONE, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E RECUPERO CREDITI	22
Art. 27 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LP	22
Parte III - ASPETTI ECONOMICI E FISCALI	24
Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	24
Art. 29 - FONDO DI PEREQUAZIONE	26
Art. 30 – COSTITUZIONE DEL FONDO BALDUZZI	26
Art. 31 – COSTITUZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA	27
Parte IV – FUNZIONI - ORGANISMI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 32 – FUNZIONI AZIENDALI	28
ART. 33 - OSSERVATORIO AZIENDALE PERMANENTE PER LA LIBERA PROFESSIONE	29
Art. 34 – IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI	30
Art. 35 – PROVVEDIMENTI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE	31
Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
Art. 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	32
ALLEGATI	34
1. AUTORIZZAZIONE	34
2. PERIZIE, CONSULENZE MEDICO-LEGALI E CONSULENZE TECNICHE DI PARTE	36
3. CONSULTO	37
4. ALTRE ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALI	38
5. ATTIVITA' DI CONSULENZA	39
6. LIBERO PROFESSIONE OCCASIONALE IN ALTRE AZIENDE DEL SSN O IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE NON ACCREDITATE SU RICHIESTA DI SINGOLI UTENTI I.....	40
7. ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO.....	42
8. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO	44
9. DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.....	46

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 23 dicembre 1991. n. 412 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (con specifico rimando all'art. 4. c. 7);
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (con specifico rimando art. 4, commi 10, 11, 11 bis, art. 15-quinques, art. 15 septies comma 5 bis);
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (con specifico rimando all'art. 3. c. 6 e 7);
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, (con specifico rimando all'art. 1, cc. 5-11);
- D.M. 28-2-1997 *“Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.”*;
- D.L. 20 giugno 1997, n. 175 *“Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”* Convertito in legge con L. 7 agosto 1997, n. 272;
- D.M. 31 luglio 1997 *“Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*;
- D.M. 31 luglio 1997 *“Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”*
- D.M. 28 novembre 1997 *“Estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche”*;
- D.M. 3-8-1998 *“Proroga del termine di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997 del Ministro della sanità, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*;
- L. 30-11-1998 n. 419 *“Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.”* (con specifico rimando all'art. 2)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, (con specifico rimando all'art.72);
- Legge 23 dicembre 1999 n. 488, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (con specifico rimando all'art.28);
- D.P.C.M. 27 marzo 2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*.
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio 1998 - 2001 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 - 1999;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999;
- D.L. 12-11-2001 n. 402 *“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”* convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 1;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 28.01.2002 *“Disciplina regionale di cui all'art. 1 comma 3 del DPCM 27.3.2000”*;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 03-11-2005, dell'Aree III e IV del S.S.N. (con specifico rimando agli artt. 12,14);

- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.”* Convertito in legge, con modificazioni con L. 4 agosto 2006 n. 248, (con specifico rimando all'art. 22-bis.);
- Legge 3 agosto 2007 n. 120 *“Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”* e ss.mm. e ii.;
- D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, *“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”*, convertito nella L. 4 dicembre 2008 n.180 – art. 1 bis;
- Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n° 1035 del 20/7/2009 *“Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR n.1532/2006”*, punto 3.3.1;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010 *“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14; art. 10, commi 2 e 3;
- D.L. 28 giugno 2012 n. 89 *“Proroga di termini in materia sanitaria”*, art. 1, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 2012 n.132;
- D.M. 21 febbraio 2013 *“Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”*
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 1131 del 30 agosto 2013 *“Linee guida regionali attuative dell'art. 1, co. 4, della legge 120/2007 “disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” come modificato dal D.L. n.158 del 13 settembre 2012”*;
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, decreto Balduzzi *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 150 del 23 febbraio 2015 *“Linea guida regionale per la definizione delle procedure amministrativo contabili delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia-Romagna”*
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n.1056 del 27 luglio 2015 *“Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.”*
- Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021.
- Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021 (DGR Emilia-Romagna n. 603 del 15 aprile 2019).
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018 del 19/12/2019;
- Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n.94 del 25/01/2021 ad oggetto *“Approvazione delle Linee Generali di Indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ai sensi dell'articolo 6 del CCNL dell'Area Dirigenziale Sanità sottoscritto il 19/12/2019”*.

Art. 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

Per attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria si intende l'attività esercitata, individualmente o in équipe, in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), in regime di day hospital, day surgery e di ricovero oltre l'impegno di servizio nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito con oneri a carico dello stesso, anche a mezzo di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi o richiesta da soggetti terzi pubblici o privati direttamente all'Azienda.

Art. 3 - PERSONALE INTERESSATO

Il personale che ha titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è il seguente:

- a) il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dell'Azienda;
- b) il personale della dirigenza del ruolo non medico sanitario dipendente dell'Azienda;
- c) il personale universitario convenzionato equiparato ai fini istituzionali al personale dipendente della dirigenza sanitaria medica;
- d) il personale specialista convenzionato interno per quanto compatibile con gli accordi nazionali;
- e) Le norme del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che svolgono, previa autorizzazione, attività aziendale a pagamento e nell'ambito di contratti di convenzione.

L'attività libero professionale intramuraria è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza (inquadramento giuridico del professionista) secondo quanto stabilito agli artt. 6 e 7 e all'art. 27 del presente Atto Aziendale.

Art. 4 - ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ

L'attività libero-professionale intramuraria non può essere svolta da:

- Professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- Professionisti operanti a regime orario ridotto o a tempo parziale, limitatamente al perdurare di tale condizione;
- Professionisti con prescrizione medico-legale o emessa dal medico competente/autorizzato ex D. Lgs n. 81/2008 in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale.

L'attività LP intramuraria non deve originare situazioni individuali di incompatibilità previste dalla normativa vigente, alcune delle quali vengono di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fattispecie che determinano l'insorgenza di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale. Costituisce conflitto di interessi l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificialmente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;
- attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali si eserciti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (ad esempio: veterinari e medici del lavoro);
- attività che vengano rese a favore di strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente con il SSN.

Sono altresì precluse quelle attività che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario risultino economicamente negative per l'Azienda o che, in base a valutazioni della Direzione Aziendale, si pongano in contrasto o siano concorrenziali agli interessi o alle finalità dell'Azienda.

Art. 5 - DIRIGENTI A RAPPORTO NON ESCLUSIVO (EXTRAMOENIA)

I dirigenti a rapporto non esclusivo non possono svolgere, senza eccezione alcuna, attività libero-professionale intramuraria, ivi comprese le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti a integrazione dell'attività istituzionale e le attività di consulenza in libera professione.

I dirigenti a rapporto non esclusivo, che svolgono attività libero-professionale extramuraria non possono svolgerla presso e/o a favore:

- della struttura sanitaria di appartenenza,
- di strutture pubbliche,
- di strutture sanitarie accreditate, anche parzialmente.

L'opzione per il rapporto non esclusivo deve essere comunicata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno e avrà decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo e non esonera il dirigente sanitario dal dare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti a dare comunicazione all'Azienda delle strutture ove esercitano o a favore delle quali esercitano l'attività libero professionale extramuraria. A seguito della predetta comunicazione, l'Azienda verificherà l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse.

Art. 6 - FORME DI ESERCIZIO E PRESTAZIONI EROGABILI

Sono erogabili in regime di attività libero-professionale, previa autorizzazione, le prestazioni:

1. ambulatoriale
2. in regime di ricovero.

Sono pertanto erogabili:

1. tutte le prestazioni, rese in regime ambulatoriale o di ricovero, normalmente erogate dall'Azienda Sanitaria in regime istituzionale;
2. le prestazioni non erogate in regime istituzionale ordinario e/o non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, previa verifica dell'appropriatezza clinico-assistenziale delle stesse e della compatibilità con la programmazione aziendale, qualora la loro fornitura in regime di LP venga ritenuta necessaria per ampliare la complessiva offerta aziendale, anche in forma di pacchetti integrati dopo aver acquisito parere dell'osservatorio permanente aziendale per la libera professione e previa specifica valutazione di opportunità e convenienza espresse dal Collegio di Direzione.

Il tempo di erogazione di ciascuna prestazione ambulatoriale e di ogni intervento non potrà essere inferiore al tempo previsto per la medesima prestazione o intervento svolto in regime SSN, pertanto l'intervallo di prenotazione di ciascuna prestazione dovrà rispettare quanto sopra.

Art. 7 – ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

L'attività professionale intramuraria del Dirigenti del Dipartimento di Sanità Pubblica erogata al di fuori dell'impegno istituzionale concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

Per Dirigenti medici veterinari valgono i medesimi principi e criteri definiti nelle Linee Guida della R.E.R..e del presente atto in quanto compatibili.

Per la loro peculiarità le attività dei Dirigenti medici veterinari rivolte ai “grossi animali” sono rese necessariamente fuori dalle strutture aziendali, presso le strutture dei richiedenti; in questo caso il collegamento all’infrastruttura di rete, nonché l’onere di tracciabilità della prestazione vengono garantiti di norma attraverso una postazione mobile. Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato attraverso i canali autorizzati aziendali ovvero mediante pagamento on-line.

L’attività libero professionale è autorizzata purché il suo svolgimento sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal Dirigente.

Non è consentito, comunque, l’esercizio di attività libero professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (ai sensi del DPCM 27/03/2000 art. 11 comma 4).

Art. 8 - PRESTAZIONI NON EROGABILI IN LIBERA PROFESSIONE

Non è consentita l’erogazione di attività in regime di libera professione nei seguenti ambiti:

- Pronto soccorso e tutte le prestazioni con caratteristiche cliniche di emergenza – urgenza;
- Servizi di emergenza, Terapia intensiva, Sub-intensiva e Rianimazione;
- Unità coronarica;
- Emodialisi;
- Trapianti d’organo e di tessuti;
- Trasfusioni e plasmaferesi;
- Trattamento Sanitario Obbligatorio;
- Interruzione Volontaria di Gravidanza (ivi inclusi l'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale/ degenza).
- Sedute di Radioterapia.

Le prestazioni in LP per patologie oncologiche che richiedono ricoveri chirurgici o medici devono essere inserite nella lista di attesa unica, che ricomprende sia attività in S.S.N. che in libera professione, istituita nel rispetto tassativo dell’ordine cronologico. Nel momento in cui il paziente sarà chiamato in seguito a regolare scorrimento della lista, potrà scegliere il medico o l’equipe per ricevere prestazioni in libera professione.

Sono esclusi dalle suddette modalità i pazienti non coperti da S.S.N.

Art. 9 - ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Non rientrano tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste, periodici scientifici e professionali, attività editoriale;
- c) partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri, (ad es. Commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile o di handicap);

- d) relazioni a convegni e relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni o associazioni di volontariato, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- h) attività professionali rese in qualità di CTU.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti ai sensi dell'articolo 53, del D. Lgs. n.165/01 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della specifica regolamentazione aziendale.

Art. 10 – GARANZIE PER IL CITTADINO E PER IL SSN

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria viene garantito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi, che hanno carattere prioritario sulla programmazione e organizzazione dell'attività libero professionale;
- b) assicurare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario espresso;
- c) parità di trattamento per i cittadini, indipendentemente dal fatto che ricorrano a prestazioni erogate in regime istituzionale ovvero in quello libero-professionale, assicurando la medesima qualità ed efficacia di prestazioni, nonché il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche e di quelli definiti dalle norme, dalle linee guida e dagli indirizzi regionali.

Ne consegue che il ricorso all'attività in regime di libera professione intramuraria deve essere una libera scelta del cittadino. L'Alpi ha la finalità di assicurare il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.

Quindi:

1. L'Azienda garantisce un'adeguata informazione al cittadino sull'offerta di prestazioni libero professionali, sulle relative tariffe e sulle modalità di accesso, dandone evidenza in una apposita sezione web predisposta nel proprio sito ufficiale;
2. Il cittadino, al momento della richiesta di poter usufruire della prestazione di libera professione, deve essere preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere.
3. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe relative alle prestazioni di cui ha beneficiato, i cui criteri di determinazione sono indicati all'art. 26 del presente atto;
4. In caso di ricovero, il preventivo deve contenere indicazione degli oneri addebitabili, fatte salve esigenze sanitarie che possono insorgere durante la prestazione o legate al protrarsi del periodo di degenza.

5. In conformità a quanto avviene per le prestazioni garantite in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi potranno essere effettuate dal cittadino presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) il quale provvederà alla gestione del reclamo.
6. Obblighi relativi alla trasparenza. Il decreto legislativo 33 del 2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all'art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente. L'Azienda provvede pertanto a pubblicare con cadenza annuale i compensi percepiti dai professionisti, compresi quelli per l'attività libero professionale, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 11 – RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (SSN), LIBERA PROFESSIONE E TEMPI DI ATTESA

Ogni Unità Operativa è tenuta a garantire che i volumi prestazionali e il conseguente monte ore dedicato all'attività libero professionale non siano complessivamente superiori a quelli assicurati per l'attività clinica istituzionale.

Ogni professionista non potrà svolgere in libera professione (in regime di ricovero più ambulatoriale) un numero di ore di attività superiore al debito orario contrattuale.

L'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale è di norma autorizzabile al singolo professionista nel limite del 50% del debito orario complessivo.

I volumi complessivi di attività svolti dai dirigenti, anche di unità operative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale (art. 31 CCNL del 19/12/2019).

Il diritto all'esercizio della libera professione è subordinato al rispetto dei tempi d'attesa stabiliti dalla Regione, in particolare:

- per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, il Responsabile Unico Interaziendale dell'accesso alle prestazioni specialistiche, in caso di superamento del rapporto LP/SSN in termini di prestazioni erogate e/o di superamento dei tempi di attesa massimi, attua, verificati gli estremi di necessità, la sospensione temporanea dell'attività libero professionale per le specifiche prestazioni oggetto di sfioramento fino al ripristino di un corretto rapporto tra prestazioni SSN/LP, come indicato nella DGR n. 1056/2015 in materia di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie in regime SSN, nei piani nazionale e regionale di governo delle liste d'attesa per il triennio 2019-2021 e nel Piano Attuativo Aziendale. Si rinvia alle deliberazioni aziendali.

Art. 12 – TIPOLOGIE DI LIBERA PROFESSIONE

L'attività libero professionale, esercitabile sia in forma individuale che in équipe, può essere classificata nelle seguenti tipologie individuate sulla base del richiedente:

- a richiesta del singolo cittadino: in tal caso, l'attività libero professionale è caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente, singolo o associato, del singolo professionista o di un'équipe di professionisti. Le prestazioni, ambulatoriali e/o di ricovero, sono erogate negli spazi individuati dall'Azienda al proprio interno.

Rientrano in questa tipologia le attività che, eccezionalmente, in relazione alle particolari prestazioni richieste o alle condizioni del cittadino richiedente, possono essere rese, previa specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, direttamente al domicilio dell'utente, intendendosi per tale anche il domicilio temporaneo presso una struttura sanitaria o residenziale per anziani; in nessun caso è possibile

effettuare consulti presso strutture private accreditate anche solo parzialmente (ulteriori approfondimenti nell'allegato "Consulto domiciliare").

Costituiscono, altresì, attività libero professionali individuali le attività di consulenza di parte, diverse da quelle indicate all'articolo 9 lettera H), svolte, in fase sia giudiziale che stragiudiziale, su richiesta di singoli utenti privati o di enti pubblici e privati senza convenzione.

Parimenti si configura come attività libero professionale quella esercitata dal medico competente, dal medico autorizzato, dall'esperto qualificato e dall'esperto in fisica medica, che può essere svolta sia presso l'Azienda di appartenenza sia presso la struttura richiedente (senza convenzione).

- a richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, sanitari e/o non sanitari (cd. Attività libero professionale aziendale a pagamento) o da parte di cittadini a mezzo di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi. Tale forma di libera professione è esercitabile previa sottoscrizione di una convenzione con le suddette strutture, enti, fondi o assicurazioni nel rispetto della centralità delle Azienda USL.

Tali prestazioni possono essere svolte:

➤ all'esterno dell'Azienda (così detta consulenze) presso:

- ⊖ servizi sanitari di altre aziende del SSN;
- ⊖ presso istituzioni pubbliche non sanitarie;
- ⊖ istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;

➤ direttamente in Azienda.

La convenzione dovrà precisare:

- ⊖ le motivazioni della richiesta;
- ⊖ i limiti orari dell'impegno;
- ⊖ entità del corrispettivo che dovrà coprire anche le spese aziendali ed eventuali rimborsi delle spese del professionista che effettua l'attività;
- ⊖ durata della convenzione.

- a richiesta di soggetti terzi di attività a pagamento occasionale, presso strutture sanitarie non accreditate neppure parzialmente, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del CCNL.
- a richiesta dall'Azienda ai propri dipendenti (così detta similALPI o aggiuntiva): si richiama l'apposita disciplina aziendale vigente in materia.

Ulteriori specifiche sono contenute nell'allegato 2 "Perizie, Consulenze Medico-Legali e Consulenze Tecniche di Parte", allegato 3 "Consulto", allegato 4 "Altre attività libero professionali", allegato 5 "Attività di consulenza" e allegato 6 "Libera Professione Occasionale in altre aziende del SSN o in strutture sanitarie private non accreditate su richiesta di singoli utenti".

Art. 13 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

L'attività libero-professionale in regime di ricovero è quella erogata nei confronti dei cittadini paganti che vogliano scegliere il professionista o l'équipe curante al momento del ricovero. Deve essere erogata in spazi e/o strutture aziendali idonee, le dotazioni strumentali devono sostanzialmente essere analoghe a quelle utilizzate per la medesima attività istituzionale.

Il ricovero in regime di libera professione può avvenire:

- con la scelta del professionista e/o dell'équipe curante, senza usufruire di un trattamento alberghiero migliorativo.
- con il pagamento del solo miglior trattamento alberghiero (maggiore comfort). In questo caso le cure mediche sono effettuate a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto delle procedure di accesso al ricovero istituzionale;
- usufruendo di entrambe le succitate opzioni (tariffa e trattamento alberghiero differenziato).

Il maggior confort a pagamento è comunque subordinato alla compatibilità con le condizioni strutturali ed operative sussistenti al momento del ricovero.

Le tariffe per l'attività libero-professionale in regime di ricovero sono stabilite in accordo con i professionisti e devono comunque essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda per le prestazioni erogate.

Nessun onere è a carico dell'utente, quando dovessero sorgere, durante l'episodio di ricovero, complicazioni del quadro clinico e questi debba essere trasferito in rianimazione o altro reparto anche intensivo, ovvero necessiti di prestazioni non preventivate e/o ulteriore intervento operatorio.

Gli interventi di chirurgia estetica sono erogati in regime alpi alle medesime condizioni di erogabilità previste per SSN (art. 38 quinto comma DPCM 12/01/2017: sono garantiti dal SSN solo in conseguenza di incidenti esiti di procedure medico chirurgiche o malformazioni, congenite o acquisite).

Ulteriori specifiche sono contenute nell'allegato "Attività libero professionale in regime di ricovero".

Art. 14 – ATTIVITA' U.O. DI LABORATORIO ANALISI

Per quanto riguarda l'attività libero professionale relativa alle prestazioni di laboratorio analisi si rinvia al Regolamento vigente relativo alla gestione dell'attività in regime libera professione del Laboratorio Analisi del Centro Servizi Pievesestina e dei Laboratori a Risposta Rapida dell'Azienda.

Art. 15 - PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE

Il personale che collabora nello svolgimento della ALPI è il seguente:

- a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'ALPI quale componente di una équipe;
- b) personale sanitario o di altri ruoli che, con la propria attività, supporta indirettamente l'esercizio dell'ALPI.

Per soddisfare le necessità connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, salvo i casi di oggettiva e accertata impossibilità. In questa eventualità, l'Azienda può acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato o comunque nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'attività di supporto diretto è garantita con personale che svolge l'attività fuori dall'orario di lavoro con specifica remunerazione.

Il personale dipendente operante a favore dell'ALPI si distingue in:

- a. **Personale di supporto diretto:** è il personale che supporta il dirigente medico partecipando direttamente all'attività libero-professionale; trattasi del personale del comparto che collabora direttamente con il professionista nello svolgimento della prestazione in libera professione (ad

esempio: infermieri in sala operatoria, ostetrici, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici di neurologia, fisioterapisti, logopedisti, dietisti ecc.). Rientra in questa fattispecie anche il personale sanitario del comparto che fuori orario di servizio svolge attività di supporto alle singole sedute del medico con gestione del paziente.

- b. **Personale di supporto indiretto (collaborazione):** è il personale del comparto e della dirigenza che svolge attività a favore della libera professione e conseguentemente collabora indirettamente al regolare svolgimento dell'attività, occupandosi dei processi sanitari, organizzativi, giuridici, amministrativi e tecnici necessari al funzionamento del sistema.

PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

Lo svolgimento dell'attività di supporto diretto avviene su base volontaria a seguito di sottoscrizione di specifica adesione.

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti professionali, l'Azienda favorisce la massima partecipazione del personale all'attività di supporto, salvaguardando l'articolazione dell'impegno lavorativo istituzionale.

Possono svolgere attività di supporto diretto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- essere esenti da inidoneità anche temporanea alle medesime funzioni svolte in istituzionale;
- non usufruire di riduzioni di orario.

Restano ferme le medesime limitazioni previste per il personale dirigente (artt. 4 e 17).

L'attività di supporto diretto alla libera professione svolta fuori dall'orario istituzionalmente previsto deve essere riscontrata mediante apposita causale di timbratura, sia che si tratti di attività ambulatoriale, sia che si tratti di prestazioni a supporto di pazienti in regime di ricovero. Qualora per l'impossibilità tecnica di separare attività istituzionale e attività di libera professione, il personale di supporto diretto prestasse attività remunerata come libera professione durante l'orario di lavoro, l'Azienda definirà il quantitativo orario di ciascuna prestazione e provvederà a detrarlo dal credito orario di ciascun operatore al momento del pagamento. In presenza di debito orario negativo da parte del personale, non si darà seguito alla remunerazione del supporto diretto alla attività di libera professione.

Gli standard assistenziali per quanto attiene il personale di supporto diretto utilizzato nell'attività istituzionale devono essere garantiti anche nell'attività libero professionale; pertanto il personale di supporto diretto dovrà essere impiegato, in termini di competenze e in termini numerici in relazione alla tipologia di attività, in analogia con quanto avviene per l'attività istituzionale, salva diversa autorizzazione da parte della Direzione Medica di Presidio, a salvaguardia della sicurezza complessiva delle cure erogate.

Il personale di supporto deve garantire prioritariamente il rispetto dell'orario di servizio.

L'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale è autorizzabile al singolo professionista nel limite del 50% del debito orario complessivo.

L'azienda si impegna a fornire personale di supporto e di collaborazione per lo svolgimento dell'attività libero professionale in orario aggiuntivo, con oneri a carico delle attività erogate in Libera professione.

Le attività svolte devono essere coerenti con le competenze specialistiche e tecniche richieste dall'attività stessa. L'attività di supporto diretto alla libera professione viene garantita in prima istanza dal personale

facente parte della stessa struttura organizzativa; in carenza di adesioni volontarie nella stessa struttura sono accolte le richieste di operatori del medesimo profilo e pari *clinical competence* appartenente ad altre strutture aziendali. Qualora il personale si renda disponibile allo svolgimento dell'attività di supporto alla libera professione, al di fuori del proprio ambito di assegnazione, potrà concordare con la Direzione Infermieristica e Tecnica idoneo programma finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze tecnico-specialistiche; il suddetto progetto sarà realizzato al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze organizzative delle UU.OO. interessate.

Lo svolgimento dell'attività di supporto diretto è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione di disponibilità a coadiuvare l'attività libero professionale, oltre al normale orario di lavoro; tale richiesta sarà autorizzata dal coordinatore e validata dalla Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale, infine, formalizzata dal Direttore dell'U.O. Libera professione.

In caso di rinuncia alla partecipazione dell'attività di supporto diretto di libera professione, il personale del comparto dovrà effettuare formale comunicazione al coordinatore, alla Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale e successiva formalizzazione al Direttore dell'U.O. Libera Professione, con un preavviso non inferiore a 3 mesi salvo diversa indicazione da parte del Responsabile di riferimento.

L'attività di supporto all'attività libero professionale intramuraria autorizzata dall'Azienda ha carattere di volontarietà se prestata oltre l'orario contrattuale del dipendente, mentre costituisce dovere di servizio se richiesta nell'ambito dell'orario di lavoro.

Al fine di garantire una equità di partecipazione del personale del comparto all'attività di libera professione, si definisce la possibilità di partecipazione in relazione alle *clinical competence*, definendo 3 livelli di competenze:

1. Competenze di base e/o specifiche in relazione ad area per attività ambulatoriale (in genere si tratta di attività di supporto svolta presso ambulatori specialistici o poliambulatori);
2. Competenze medio/alte per attività specialistica (in genere si tratta di attività di supporto per indagini diagnostico/terapeutiche presso radiologia, neuroradiologia, neurologia, cardiologia o ambulatori chirurgici e/o internistici o di figure professionali quali fisioterapisti, audiometristi, logopedisti, dietisti, ostetriche ect)
3. Competenze specifiche per attività chirurgica di blocco operatorio, day surgery ed endoscopia.

L'attività del personale a supporto diretto si svolge con la presenza contemporanea al personale medico o sanitario che supporta; pertanto, considerato anche il criterio di remunerazione oraria, il personale del comparto non potrà svolgere contemporaneamente il supporto diretto a più professionisti.

Il personale del comparto in possesso di specifica professionalità ad elevata autonomia (ad esempio: fisioterapisti, audiometristi, logopedisti, dietiste, ostetriche ect) possono svolgere, come componenti di un'equipe con personale della dirigenza medica o sanitaria, l'attività in momenti temporalmente diversi rispetto a quello in cui svolge l'attività il dirigente medico o sanitario che partecipa all'equipe, con richiesta di quest'ultimo.

PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO

Si definisce "personale di supporto indiretto" il personale del comparto e della dirigenza PTA che collabora attivamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale garantendone il regolare svolgimento (es.: personale che svolge attività di prenotazione, rendicontazione, autorizzazioni, convenzioni,

inserimento dati, fatturazione, stipendi, recupero crediti, informatizzazione, organizzazione, ecc..), e che può essere dedicato in modo indistinto anche all'attività istituzionale.

Le figure professionali che costituiscono il personale di supporto indiretto vengono individuate dall'Azienda tra il personale effettivamente coinvolto, in relazione alla propria qualifica professionale, nell'erogazione delle funzioni di supporto necessarie allo svolgimento dell'attività libero professionali.

Rientrano in questa categoria sia il personale che collabora all'erogazione della prestazione stessa durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro istituzionale, attraverso attività anche non sanitarie (ad esempio il personale OSS addetto alla disinfezione degli strumenti endoscopici, il personale OSS di sala operatoria, il personale amministrativo di supporto) sia il personale amministrativo o del ruolo tecnico coinvolto in attività di back e front office rispetto all'attività libero professionale (ad esempio: configurazione agende e di gestione dei calendari di libera professione).

Tale personale in virtù del maggior apporto offerto, secondo accordi Aziendali, beneficia delle quote di proventi/incentivi economici di cui all'art.12, c. 1 lett. c) del DPCM. 27/3/2000 e successiva disciplina normativa RER.

L'assistenza ai pazienti ricoverati presso le degenze e le prestazioni eseguite dai servizi di supporto alla degenza e alla attività ambulatoriale rientrano nelle attività di servizio e sono da includersi nei compiti di istituto di ciascun operatore, sanitario, tecnico e amministrativo, inserito nell'organizzazione aziendale.

Compenso

L'attività svolta dal personale di supporto diretto beneficia di una remunerazione che trova capienza nella tariffa pagata dal cittadino.

Se l'attività di supporto diretto è svolta al di fuori dell'orario di lavoro questa sarà remunerata secondo quanto di seguito indicato.

Le quote orarie del personale del comparto verranno calcolate preventivamente in relazione al tempo di prenotazione per ogni prestazione e per tempo di ogni intervento chirurgico, così come definiti.

La timbratura (in entrata ed in uscita) con codice specifico, obbligatoria per tutti gli aspetti normativi vigenti, non darà luogo al pagamento "minuto a minuto" ovvero il tempo complessivo sarà determinato dalla somma dei tempi indicati dal professionista per le prestazioni effettivamente erogate e incassate.

La remunerazione del personale di supporto sarà considerata per quote orarie in base ai seguenti tre livelli di competenze:

Tipologia 1. Personale di supporto diretto alla libera professione:
• Competenze base: 38 euro (netto) • Competenze medio/alte: 48 euro (netto) • Competenze blocco operatorio - day surgery ed endoscopia/: 58 euro (netto).

Requisiti del personale di supporto

Sono ammessi a svolgere attività di supporto alle diverse forme di libera professione intramuraria, i dirigenti e gli altri operatori, sanitari e non sanitari, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, con riferimento alla specifica attività di supporto da espletare;
- c) non beneficiare, nel giorno in cui è richiesta la prestazione, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 16 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

La programmazione dell'attività libero professionale deve consentire una razionale organizzazione degli orari di attività del personale di supporto diretto ed indiretto, oltre ad un appropriato utilizzo del patrimonio tecnologico e degli spazi aziendali.

L'Azienda concorda con i dirigenti e con le equipe interessate, di norma in sede di definizione annuale di budget, i volumi di attività libero professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale.

Art. 17 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO

L'attività libero professionale e l'attività di supporto alla LP non sono consentite in concomitanza con la fruizione dei seguenti istituti:

- periodi di godimento dei permessi per allattamento;
- pronta disponibilità;
- Permessi giornalieri L. 104/92;
- 150 ore permessi studio se fruiti a giornata;
- turni di guardia;
- assenza dal servizio ai sensi del decreto legislativo 151/2001 (tutela maternità e paternità);
- fruizione di periodi di aspettativa a qualsiasi titolo, compresi i comandi in uscita presso altre aziende sanitarie pubbliche;
- permessi giornalieri a qualsiasi titolo (retribuiti e non);
- adesione allo sciopero;
- sospensione dal servizio per provvedimenti disciplinari;
- congedo per rischio radiologico e anestesilogico;
- ferie quando trattasi di fruizione di un periodo di due o più giornate consecutive;
- malattia/infortunio.

L'attività libero professionale non può essere esercitata da parte del dirigente sanitario:

- che risulti in debito orario di almeno 15 ore al mese per due mesi consecutivi corrispondenti al terzo e quarto mese antecedenti al mese del controllo effettuato dal Direttore di U.O. di appartenenza.

La libera professione deve essere sospesa fino alla regolarità del debito orario verificato secondo le modalità su indicate nel mese successivo al primo controllo;

- che sia stato autorizzato al lavoro a impegno ridotto
- che sia stato ritenuto inidoneo allo svolgimento di determinate prestazioni limitatamente alle stesse.

Quanto disposto dal presente articolo si applica anche al personale del comparto; il controllo sarà effettuato dal Coordinatore Infermieristico di riferimento.

Qualora l'attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda che valuterà altresì l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione alle caratteristiche dell'inadempienza.

Art. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda provvede alla copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) dei professionisti e del personale di supporto diretto e indiretto, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale del 07.11.2012 n. 13 e s.m.i.. Restano esclusi i casi imputabili a dolo e colpa grave dei professionisti e del personale di supporto.

Tale tutela viene esercitata dall'Azienda nell'ambito del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, mediante gestione diretta dei sinistri con le modalità fissate dalle norme regionali.

Per i dirigenti medici, veterinari e sanitari che operano in regime di Libera Professione non è prevista la copertura I.N.A.I.L. contro il rischio infortuni con polizza assicurativa a carico dell'Azienda. Per il suddetto personale i predetti rischi sono tutelabili esclusivamente mediante polizze infortuni individuali attivate a discrezione dei medesimi sanitari.

Compete, invece, all'Azienda garantire la copertura I.N.A.I.L. per il personale del comparto coinvolto nell'attività libero professionale.

È esclusa ogni altra garanzia assicurativa con oneri a carico della Azienda.

Art. 19 - SEDI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito dell'Azienda sono, di norma individuati idonei spazi da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Nell'impossibilità di individuare stabilmente spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono essere utilizzati gli spazi in uso per l'attività istituzionale definendo fasce orarie di utilizzo dedicate e distinte. La libera professione è, quindi, esercitabile negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale nelle ore di non utilizzo dei locali per l'attività istituzionale.

Gli spazi e le fasce orarie disponibili in Azienda in cui il singolo professionista può effettuare attività libero professionale devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni annuali in cui si individuano espressamente spazi, giorni e orari autorizzati.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate di anno in anno in assenza di modifiche a seguito di richieste del professionista interessato o che si rendessero necessarie in seguito di normative nazionali, regionali e/o regolamenti aziendali.

Per l'esercizio della libera professione si devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali interni.

È prevista la possibilità di erogare prestazioni anche in più sedi aziendali.

La Direzione Aziendale effettua verifiche periodiche per valutare il congruo utilizzo degli spazi resi disponibili per l'attività libero professionale al fine di consentire la massima fruizione degli stessi presenti in Azienda. Pertanto, la Direzione Aziendale, tenuto conto degli esiti delle verifiche effettuate e della necessità di soddisfare le richieste dei cittadini, potrà provvedere, periodicamente, ad una rimodulazione degli spazi assegnati a garanzia del diritto all'esercizio dell'attività libero professionale da parte di tutti i medici richiedenti.

Art. 20 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN SPAZI ESTERNI

Esclusivamente nel caso in cui, secondo i criteri di cui alla DGR 1131/2013, non siano disponibili spazi interni idonei ed adeguati, sentito l'Osservatorio Permanente per la libera professione, e previo parere del Collegio di Direzione, si può, eventualmente, ricorrere all'uso di spazi esterni.

L'assegnazione degli spazi in cui esercitare la LP è fondata sul criterio dell'unicità in base al quale il professionista è autorizzato a svolgere attività libero professionale solo all'interno e anche in più sedi aziendali o solo in una struttura esterna all'Azienda.

Il ricorso a spazi alternativi esterni a quelli aziendali può essere motivato da:

- a) insufficiente disponibilità, degli spazi negli ambulatori interni;
- b) insufficiente disponibilità dell'attrezzatura occorrente;

L'utilizzo di spazi esterni può avvenire ricorrendo a locazioni e a convenzioni con soggetti pubblici o privati non accreditati, in via temporanea e straordinaria, per il tempo necessario al reperimento di spazi interni adeguati. Solamente nel caso in cui non fosse possibile ricorrere a locazioni e convenzioni, può essere concessa al professionista l'autorizzazione all'utilizzo dello studio professionale privato.

Le locazioni sono possibili esclusivamente presso strutture non accreditate neppure parzialmente. Al fine di evitare interpretazioni estensive che portino alla stipula di contratti atipici che potrebbero generare confusione e ambiguità, si chiarisce che, per locazione di spazi, si intende il contratto definito nell'art. 1571 c.c. che ha ad oggetto la messa a disposizione di locali contro il pagamento di un canone e che si differenzia dalle convenzioni che, invece, hanno ad oggetto, oltre alla messa a disposizione degli spazi, anche la fornitura e l'organizzazione dei servizi accessori necessari per l'erogazione della prestazione.

È possibile stipulare convenzioni:

- con strutture private non accreditate, neppure parzialmente, prioritariamente presenti nel territorio di pertinenza dell'Azienda Sanitaria (trattandosi di acquisizione di spazi sostitutivi), secondariamente con possibilità di stipulare convenzioni anche con strutture extra-territoriali o extra-regionali ove se ne ravvisi la convenienza ed economicità.

L'autorizzazione all'utilizzo del proprio studio professionale è rilasciata sulla base delle seguenti condizioni e modalità:

- in via residuale e, pertanto, ove risultino non disponibili gli spazi per la libera professione e non sia possibile ricorrere a locazioni o convenzioni;
- previa sottoscrizione di una convenzione tra l'Azienda e il professionista interessato, che contenga quali contenuti minimi: la durata annuale con possibilità di rinnovo, se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, nonché i contenuti definiti nello schema-tipo approvato con accordo sancito in data 13 marzo 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

È, pertanto, da considerarsi incompatibile con l'esclusività del rapporto di lavoro la possibilità da parte del professionista, che svolge attività libero professionale in intramoenia, di unirsi con altri professionisti per gestire uno studio professionale associato.

È invece possibile prevedere una deroga specifica per i cosiddetti polistudi, ossia per i casi in cui più professionisti (non associati tra loro) espletino la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente gli uni dagli altri. In questi casi l'erogazione delle prestazioni di ciascun professionista, a parte la possibilità di

condivisione della sala d'attesa e del servizio igienico per gli utenti, non comporta il coordinamento delle attività sanitarie e professionali né una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie né, infine, l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

Lo spazio esterno deve essere ubicato entro l'ambito territoriale di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Locale. Le Aziende possono motivatamente autorizzare lo svolgimento di attività libero-professionale al di fuori dell'ambito territoriale sopra definito, anche al di fuori del territorio regionale, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici accordi, anche in forma semplificata, con l'Azienda sul cui territorio insiste lo spazio individuato.

Gli spazi esterni devono possedere le caratteristiche e i requisiti di adeguatezza e idoneità previsti dalla normativa regionale in materia e l'autorizzazione al loro utilizzo è subordinata all'effettivo uso del software gestionale messo a disposizione dell'azienda in modo tale che siano consentite la visualizzazione delle agende di prenotazione e delle relative disponibilità, la registrazione delle prenotazioni ex ante, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso. Il mancato rispetto delle procedure operative sopra richiamate è causa di risoluzione dell'autorizzazione concessa al professionista.

Qualora l'Azienda instauri rapporti convenzionali di collaborazione strategica con altre aziende regionali e extra regionali, il professionista o l'équipe di professionisti interessati possono essere autorizzati, in conseguenza delle attività istituzionali rese sulla base di tali rapporti, a effettuare libera professione in spazi delle aziende predette. In tal caso, detti spazi non sono considerati alla stregua di quelli sostitutivi.

Art. 21 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

L'attività libero-professionale deve essere effettuata dal professionista e dall'eventuale personale di supporto diretto coinvolto oltre l'orario di lavoro ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali, con marcatura in ingresso ed in uscita su specifica causale. Le eventuali mancate timbrature devono essere comunicate secondo i percorsi aziendali definiti e in modalità informatica (portale del dipendente).

Nel caso l'attività sia svolta in sede esterna il professionista provvederà a comunicare in modalità informatica ossia tramite portale del dipendente l'ora di inizio e fine effettiva dell'attività al fine di consentire di riportare la marcatura nel cartellino.

Ai sensi dell'art. 24 comma 15 del CCNL 19/12/2019, al fine di garantire il recupero psico-fisico, le ore dedicate allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria durante la fruizione delle 11 ore di riposo di cui all'articolo 7 del D.Lgs n.66/2003, ossia 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, non potranno comunque superare le 3 ore purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo. L'azienda effettuerà idonei controlli per verificare il rispetto di tale normativa.

Le fasce orarie e i giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere corrispondenti a quelli formalmente autorizzati dall'Azienda. Unicamente in circostanze eccezionali dovute a particolari esigenze cliniche, organizzative e personali, l'attività suddetta può essere svolta al di fuori dei giorni e delle fasce autorizzate, a condizione comunque che siano salvaguardate le prioritarie esigenze organizzative istituzionali e previa comunicazione scritta della variazione tenuto conto dei percorsi aziendali definiti.

Richieste di variazioni permanenti delle fasce orarie e/o dei giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere avanzate dal professionista in forma scritta, previo assenso del direttore di Unità Operativa – Direttore di Dipartimento e responsabile della macrostruttura di afferenza per la successiva autorizzazione che verrà rilasciata dal Direttore dell'U.O. Libera Professione.

Per le attività, come ad esempio quelle di laboratorio, per le quali, stante l'organizzazione del lavoro, non sia possibile svolgere attività libero professionale in apposite fasce orarie programmate al di fuori degli impegni di servizio istituzionali, si procederà alla decurtazione delle ore corrispondenti all'attività libero professionale svolta, secondo le modalità definite dall'azienda.

ART. 22 - INFRASTRUTTURA DI RETE

L'Azienda garantisce, per la gestione dell'attività libero professionale, la disponibilità di uno specifico software, che permetta la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consenta l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso. Tale software deve essere utilizzato dai punti di prenotazione e riscossione delle strutture aziendale o, nelle sedi esterne, e/o direttamente dal professionista autorizzato alla libera professione (o da suo delegato).

Le specifiche tecniche del sistema sono contenute nel D.M. 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni".

Art. 23 - PRENOTAZIONE E INFORMAZIONE

L'Azienda garantisce che l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione possa avvenire con modalità di accesso distinte rispetto a quelle delle prestazioni istituzionali offerte dall'Azienda; a tal fine l'Azienda predisporne modalità di prenotazione separate e distinte rispetto all'attività istituzionale per assicurare la massima trasparenza possibile.

La libera professione potrà pertanto essere prenotata attraverso canali di prenotazione centralizzati:

- sportelli dedicati all'attività libero professionale o presso i Centri Unici di Prenotazione – CUP, purché, come rilevato, con modalità separate e distinte dall'attività SSN;
- numero telefonico dedicato purché con modalità separate e distinte dall'attività SSN;
- prenotazione on line.

Gli operatori addetti alla prenotazione debbono altresì assicurare la dovuta informazione all'utenza comunicando, all'atto della prenotazione, gli importi dovuti per le prestazioni richieste e fornendo chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento delle prestazioni stesse.

Art. 24 – FORME DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN LIBERA PROFESSIONE

L'azienda assicura l'informazione all'utenza della Libera Professione con modalità analoghe a quelle previste per l'attività istituzionale principalmente tramite sito web, indicando:

- tipologie di attività in libera professione;
- nominativi dei Dirigenti sanitari e dei Servizi/équipe che prestano attività con corrispondente indicazione della disciplina di appartenenza;
- prestazioni autorizzate e relative tariffe per il pubblico;

- i luoghi in cui le prestazioni vengono erogate;
- modalità di accesso.

Eventuali forme diverse di informazione, mediante le quali i professionisti intendano rendere pubblica la propria attività attraverso canali informativi diversi da quelli predisposti direttamente dall'Azienda (ad esempio: motori di ricerca specializzati) sono possibili esclusivamente previa specifica autorizzazione dell'Azienda, purché tali forme risultino in linea con la comunicazione istituzionale e con le modalità di accesso alle prestazioni definite dall'Azienda.

È comunque esclusa la possibilità di effettuare prenotazioni da siti internet personali.

Art. 25 - EROGAZIONE E REFERTAZIONE

Le prestazioni erogate in libera professione devono rispettare gli standard di sicurezza e qualità garantiti in regime istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 15 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 nell'esercizio dell'attività libero professionale è vietato l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'ambito del medesimo atto clinico, il professionista che eroga prestazioni in regime di libera professione non può prescrivere prestazioni a completamento dell'iter diagnostico-terapeutico con oneri a carico del SSN.

Nelle more di istituire e organizzare in tutti gli ambiti la refertazione sul software aziendale in uso è sempre obbligatorio l'utilizzo di modulistica recante la denominazione dell'Azienda. Sulla modulistica utilizzata andrà sempre specificato che l'utilizzo viene effettuato nell'ambito di attività libero professionale intramuraria e dovrà essere possibile identificare con chiarezza il dirigente utilizzatore.

ART. 26 - RISCOSSIONE, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E RECUPERO CREDITI

Il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo per prestazioni erogate in regime libero professionale deve essere fatto direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità. È pertanto vietato al professionista e al personale collaborante di supporto riscuotere o accettare somme di denaro o altri titoli di pagamento.

Anche la riscossione dei pagamenti per prestazioni effettuate presso studi privati o strutture private in convenzione deve essere effettuata esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili e la strumentazione necessaria alla riscossione (ad esempio, POS) deve essere messa a disposizione o direttamente dal professionista o dall'Azienda con oneri comunque a carico del professionista.

L'Azienda cura il recupero dei crediti relativi alle mancate riscossioni delle prestazioni erogate.

Art. 27 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LP

Il professionista che intenda espletare attività libero professionale, sia in ambulatoriale che in regime di ricovero, deve presentare richiesta scritta, su apposito modello predisposto dall'Azienda disponibile sul sito intranet aziendale in cui sono contenuti:

- dati anagrafici e professionali;
- le prestazioni che si intendono erogare in libera professione;
- le relative tariffe,

- durata della prestazione
- l'eventuale necessità di personale di supporto diretto;
- i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento dell'attività per libera professione ambulatoriale;

L'iter di autorizzazione dovrà garantire che:

- l'attività libero professionale sia esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività istituzionale;
- le prestazioni rientrino nella disciplina di inquadramento giuridico del dirigente oppure che rientrino in competenze certificate come altre specialità conseguite. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di inquadramento giuridico, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favore del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Area Sanità (Osservatorio Permanente Libera Professione), ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa ¹ purché le prestazioni siano erogate nell'ambito del SSN;
- possono essere erogate in regime libero-professionale le prestazioni del nomenclatore tariffario regionale dell'attività specialistica ambulatoriale, nonché le prestazioni ed interventi previsti nella classificazione ICD9CM, in quanto di norma erogate nell'ambito dell'attività di istituto del SSN, comprese le prestazioni fuori LEA, purché rientranti nella medicina convenzionale e in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Atto Aziendale. L'effettuazione in regime libero-professionale di prestazioni non erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale o caratterizzate da altissima specializzazione o da elevato costo, deve essere preventivamente autorizzata con il parere favorevole del Collegio di Direzione e dall'Osservatorio Permanente Libera Professione;
- l'autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione del Dipartimento di Sanità Pubblica. (ex CCNL 19.12.2019 – art. 115 comma 4).
- vi sia prevalenza, nell'equipe a cui appartiene il professionista, dell'erogazione di attività istituzionale (in termini quantitativi e temporali) rispetto a quella libero professionale dell'intera equipe;
- non sussistano profili di incompatibilità con l'attività svolta in via istituzionale;
- nel caso di richiesta di esercizio di libera professione intramuraria d'equipe vi sia adesione volontaria mediante sottoscrizione della richiesta;
- vi sia la disponibilità di spazi e delle attrezzature richiesti;
- sia indicata l'eventuale partecipazione del personale a supporto diretto.

L'eventuale diniego ad autorizzare l'attività libero professionale deve essere motivato.

Il professionista che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'ALPI deve comunicarlo per iscritto con apposito modulo.

Qualsiasi modifica alle prestazioni, tariffe, durata della prestazione, orari e sede di svolgimento dell'attività

¹ (DPCM 27/03/2000 articolo 5 comma 4)

deve essere espressamente autorizzata con le modalità previste.

Uguualmente anche le modifiche temporanee agli assetti erogativi (quali giornate ed orari di espletamento) dovranno essere comunicate e autorizzate secondo i percorsi aziendali previsti.

I tempi standard definiti per le prestazioni erogate in regime istituzionale costituiscono il riferimento per definire quelli per le prestazioni in regime di ALPI, che non potranno essere inferiori a quelli fissati per la medesima prestazione erogata in SSN, sia per prestazioni ambulatoriali che chirurgiche in regime di ricovero; potranno variare in aumento nella percentuale massima del 20 % fatte salve le prestazioni ambulatoriali (visite) che possono essere aumentate fino al 50%.

Ulteriori eventuali specifiche riguardanti il percorso di autorizzazione sono previste nell'allegato 1. Autorizzazione.

Parte III - ASPETTI ECONOMICI

Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALP e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti.

Le tariffe devono essere adeguate a remunerare il compenso del professionista, i costi per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda, compresi quelli per le attività di organizzazione e sostegno allo sviluppo del sistema, nonché la copertura di tutti i fondi normativamente previsti.

Le tariffe devono coprire tutti i costi aziendali per cui è necessaria la parametrizzazione tra i costi generali dell'Azienda e il rapporto tra volumi di attività in ALP e attività istituzionali svolta dall'U.O. Controllo di Gestione.

1. Determinazione delle tariffe per attività ambulatoriale

Le tariffe garantiscono la copertura delle seguenti voci:

- a) Onorario del professionista o dell'équipe al netto dell'Irap e al lordo IRPEF;
- b) IRAP (calcolata sui compensi per il personale dirigente e di comparto);
- c) Compenso al netto degli oneri e al lordo IRPEF per attività di supporto diretto (personale che interviene nell'esecuzione della prestazione);
- d) Oneri previdenziali per il personale comparto calcolati sui compensi;
- e) Fondo perequazione (personale dirigenza medica e sanitaria) pari al 5% dell'onorario;
- f) Fondo comparto e dirigenza PTA per la remunerazione delle attività di supporto indiretto all'organizzazione del sistema ALP (pari al 4% dell'onorario del professionista);
- g) Trattenuta aziendale pari al 5% dell'onorario del libero professionista (così detto Fondo Balduzzi) per interventi di prevenzione e riduzione delle liste di attesa.
- h) Quota azienda: costi diretti, indiretti, fissi e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati in forma forfettaria in relazione alla complessità della prestazione erogata e l'utilizzo strumentale e tecnologico. La percentuale verrà calcolata sulla tariffa derivante da analisi dei costi.
- i) Costi per farmaci ad alto costo e/o materiale protesico.

Qualora l'importo sia superiore alla misura fissata dalla normativa tributaria (attualmente pari a € 77,47) la tariffa finale va aumentata della relativa imposta di bollo a carico dell'utente (attualmente pari a € 2,00) ad eccezione delle prestazioni di LP gravate da IVA.

Nel rispetto dei criteri indicati viene definito, d'intesa con il dirigente interessato, un tariffario delle prestazioni erogabili in libera professione, in regime ambulatoriale presso l'Azienda.

Annotazioni metodologiche:

- Il compenso per l'attività del personale di supporto diretto è calcolato in base all'impegno orario stabilito per ogni macro tipologia prestazionale; (definizione delle caratteristiche delle prestazioni come da art. 15)
- la presenza quantitativa e di tipologia professionale del personale di supporto dev'essere prevista in analogia a quanto definito per le prestazioni in attività istituzionale. Eventuali

deroghe, purché siano garantite sicurezza e qualità della prestazione, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

La prestazione di “Visione Esami”, se in continuità con la precedente prestazione, potrà eventualmente essere erogata a costo zero.

Per prestazioni strumentali erogate in regime di libera professione la rinuncia totale o parziale all'onorario da parte del professionista comporta comunque un recupero delle altre voci componenti la tariffa finale, forfettariamente individuata pari all'entità del ticket definito per la medesima prestazione erogata in istituzionale.

2. Definizione delle tariffe per attività svolte all'esterno dell'Azienda e in regime di intramoenia allargata

Le tipologie di costo per la definizione delle tariffe sono previste nell'allegato n.9 “Definizione delle tariffe”. In particolare, ai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari che svolgono attività libero professionale presso i propri studi professionali spetta (come previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917 come modificato da Legge 23.12.2000 n 388) una deduzione forfettaria del 25% ai fini della determinazione dei compensi per cui i proventi derivanti da tale attività autorizzata sono fiscalmente assoggettati nella sola misura del 75% del loro ammontare.

3. Definizione delle tariffe per consulenze tecniche di parte

L'assunzione dell'incarico deve essere autorizzata e le prestazioni verranno fatturate dall'Azienda, in base alle comunicazioni del consulente stesso. L'Azienda deve emettere fattura per le relative prestazioni, applicando la vigente aliquota I.V.A.

4. Definizione delle tariffe per attività di consulenza e vendita di prestazioni a terzi (pubblici o privati)

Le tariffe saranno definite come da allegato n.9 “Definizione delle tariffe”

5. Definizione delle tariffe di attività libero professionale aziendale a pagamento – consulenze presso aziende del SSN, istituzioni pubbliche non sanitarie e altre istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro

Le tariffe stabilite per le consulenze, con compenso orario o con compenso forfettario devono essere definite nel rispetto del principio generale che prevede la copertura di tutti i costi sostenuti dall'Azienda. L'Azienda detratti i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi quando dovuti ne attribuisce il 95% al dirigente interessato.

6. Definizione delle tariffe per attività ALPI in costanza di ricovero compreso Day-hospital

Per l'attività in costanza di ricovero, la tariffa dovrà coprire le seguenti voci di costo:

- A) Compenso dell'equipe chirurgica comprensivo della quota definita per il chirurgo primo operatore, per gli altri componenti dell'equipe medica e del compenso del medico anestesista;
- B) IRAP (calcolata sui compensi per il personale dirigente dell'equipe medica);
- C) Compenso équipe personale infermieristico di C.O. a supporto diretto;
- D) Quota oneri fiscali e previdenziali per il personale comparto calcolati sui compensi e IRAP;
- E) Fondo di perequazione calcolati sui compensi della dirigenza medica;
- F) Fondo Balduzzi calcolati sui compensi della dirigenza medica;

- G) Fondo comparto e dirigenza PTA per la remunerazione delle attività di supporto indiretto all'organizzazione del sistema ALP calcolato sui compensi della dirigenza medica;
- H) Quota Azienda per recupero costi diretti imputabile alla prestazione: sono determinati nel valore del DRG di riferimento che considera il costo di produzione delle prestazioni in regime SSN.
- I) Costo materiale protesico: il costo reale da aggiungere qualora non previsto il valore incrementale del DRG di cui trattasi.

È a carico del paziente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Azienda per l'acquisto, a seguito di richiesta del paziente stesso, di protesi o altro materiale sanitario di costo superiore rispetto a quello utilizzato nelle prestazioni istituzionali.

Per gli iscritti al SSN/SSR alla tariffa così definita viene sottratto il rimborso da parte della Regione definito nella misura del 50% del valore DRG.

Alla tariffa così determinata sarà eventualmente aggiunta la tariffa giornaliera per il maggior comfort alberghiero, nella misura determinata dalla Azienda.

Ulteriori specifiche sono contenute nell'allegato 9. "Definizione delle Tariffe".

Art. 29 - FONDO DI PEREQUAZIONE

L'Azienda costituisce in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 27/3/2000 un fondo finalizzato alla perequazione delle discipline professionali che hanno una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza. Tale fondo è alimentato da una quota pari al 5% calcolata sulla massa di tutti i proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'azienda.

Il fondo perequativo è unico per medici e veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario i criteri di utilizzo del fondo saranno definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Dall'erogazione dei fondi di perequazione sono esclusi:

- i Dirigenti che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria;
- i Dirigenti a regime di impegno part-time (impegno ridotto).

Il fondo di perequazione sarà attribuito agli aventi diritto, tenendo conto che - come stabilito dall'art. 116, comma 2, lettera i, del CCNL del 19/12/2019 dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. Dalla distribuzione del fondo sono comunque esclusi i dirigenti medici e sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria a qualsiasi titolo, ivi inclusa quella derivante dall'acquisizione da parte dell'Azienda di prestazioni aggiuntive e/o integrative dell'attività istituzionale o dal convenzionamento con enti o terzi, e che abbiano percepito compensi uguali o superiore a quello medio.

Art. 30 - COSTITUZIONE DEL FONDO BALDUZZI

Ai sensi del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, le Aziende sono tenute a trattenere una somma pari al 5% del compenso del libero professionista e ad alimentare un fondo specifico che deve essere destinato a finanziare interventi di prevenzione oppure alla riduzione delle liste d'attesa.

Art. 31 – COSTITUZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA

Ai sensi dell'art. 12 del DPCM 27 marzo 2000, nell'ambito della costruzione delle tariffe le aziende devono prevedere una quota da accantonarsi in uno specifico fondo per compensare il personale dell'area comparto e della dirigenza non sanitaria che collabora effettivamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale e che sono coinvolte nel processo organizzativo (libera professione, entrate, CDG, punti di accoglienza, etc.). In sede di contrattazione aziendale si definiranno i criteri per le finalizzazioni e le ripartizioni tra gli aventi diritto.

Parte IV – FUNZIONI - ORGANISMI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – FUNZIONI AZIENDALI

Direttore Generale

Adotta l'atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale avvalendosi del Collegio di Direzione.

Direttore Sanitario

Informa il Collegio di Direzione, avvalendosi delle strutture aziendali proposte dell'andamento dell'alpi con particolare riferimento all'andamento del rapporto tra attività libero professionale intramuraria e attività istituzionali, in relazione alle politiche aziendali in materia di tempi d'attesa;

Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione delle soluzioni organizzative per l'attuazione del presente regolamento, nonché alla valutazione dell'andamento delle attività ed esamina, preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi, ogni proposta di variazione del presente regolamento e degli accordi collegati.

Direzioni di Dipartimento

Garantiscono la corretta programmazione dell'alpi delle UU.OO. di afferenza, programmando annualmente in sede di budget i relativi volumi.

Autorizzano congiuntamente alla Direzione di U.O. e alla Direzione Medica di Presidio o di Distretto Territoriale le singole richieste di esercizio dell'alpi dei professionisti di afferenza nel rispetto del presente atto aziendale e delle linee strategiche aziendali, circa i tempi di attesa anche con riguardo a spazi attrezzature e strumentazioni.

Sovrintendono al corretto andamento dell'alpi autorizzata nell'ambito delle UU.OO. di afferenza con particolare riferimento al rispetto degli orari e delle prestazioni autorizzate.

Garantiscono l'esecuzione delle misure di sospensione dell'alpi nei casi di superamento dei relativi volumi.

Direzioni Mediche di Presidio e di Distretto

Supportano la direzione aziendale nella verifica della presenza di spazi e attrezzature aziendali da dedicare all'alpi.

Partecipano al percorso di autorizzazione delle singole richieste di esercizio dell'alpi dei professionisti di afferenza, nel rispetto delle politiche aziendali circa i tempi di attesa e del regolamento sulla libera professione aziendale, nonché verificando orari, spazi e utilizzo attrezzature.

Sovrintendono al corretto andamento dell'alpi autorizzata nell'ambito del Presidio o Distretto, con particolare riferimento al rispetto degli orari e delle prestazioni autorizzate nei relativi spazi ospedalieri/territoriali e garantiscono l'esecuzione delle misure di sospensione dell'alpi nei casi di superamento dei relativi volumi.

Direzioni tecniche infermieristiche

Sovrintende al corretto andamento dell'alpi in relazione al personale di supporto del comparto coinvolto. Collabora con le Direzioni Mediche di Presidio, di Distretto e con le Direzioni Dipartimentali nella ricerca di soluzioni operative in materia di reperimento di personale di supporto diretto e indiretto.

U.O. Libera Professione

Promuove l'applicazione del presente atto e svolge le attività gestionali assegnate; ne garantisce l'aggiornamento con le normative di riferimento.

Elabora per il Direttore Sanitario proposte di indirizzo in materia di libera professione e protocolli procedurali.

Promuove e coordina le attività di monitoraggio dei volumi di attività coordinando e coinvolgendo le strutture interessate.

Verifica formalmente la conformità giuridico-amministrativa delle autorizzazioni all'esercizio dell'alpi con le normative vigenti nonché con le disposizioni del presente atto e delle correlate disposizioni operative.

Adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi specificamente delegati o attribuiti con Delibera del Direttore Generale.

Rappresenta l'interfaccia della Direzione Generale nei rapporti con i singoli professionisti e con le Strutture Pubbliche e private per prestazioni richieste a pagamento.

Assicura con la collaborazione delle UU.OO. Amministrative /Tecniche e di Staff, il monitoraggio periodico dei volumi alpi.

Fornisce la consulenza specialistica in materia di libera professione intramoenia ai singoli professionisti ed alle articolazioni aziendali.

Provvede al coordinamento ed alla verifica dell'espletamento delle procedure di controllo della corretta attuazione delle norme regolamentari.

Elabora la documentazione necessaria agli accordi integrativi con le OO.SS. interessate per le aree tematiche previste dalla vigente normativa in materia.

Ripartisce le tariffe incassate e liquida i compensi alpi verificandone i requisiti.

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Governo e Sistemi informativi

Assicurano per i flussi di rispettiva competenza, la rilevazione periodica dei volumi di attività Alpi ed istituzionale. L'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione collabora con l'U.O. libera professione alle attività di monitoraggio dei volumi.

UU.OO. ed Uffici Piattaforme amministrative, tecniche e di Staff

Supportano nell'ambito delle rispettive competenze l'organizzazione della libera professione intramoenia, in particolare tra l'altro per l'informazione ed accesso (prenotazione alle prestazioni in regime alpi), nonché funzioni di interazione con l'utenza.

Servizio Ispettivo Aziendale

preposto alla vigilanza sull'osservanza in materia di incompatibilità, accerta il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto.

ART. 33 - OSSERVATORIO AZIENDALE PERMANENTE PER LA LIBERA PROFESSIONE

Sulla base di quanto previsto dalla DGR 1131/2013, viene istituito con le Organizzazioni Sindacali interessate, l'Osservatorio aziendale permanente dell'attività libero professionale per la promozione e la verifica dell'attività libero professionale.

L'Osservatorio è costituito in forma paritetica da dirigenti medici, veterinari e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L'Osservatorio ha funzioni ausiliarie di iniziativa, consultive e di verifica sui seguenti temi:

- coadiuva il Collegio di Direzione nella formulazione di proposte in materia di libera professione;
- promuove iniziative per lo sviluppo dell'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalle vigenti disposizioni e dal presente atto;

- formula proposte e pareri in ordine alla programmazione dell'attività libero-professionale intramuraria relativamente alle problematiche strutturali, organizzative e funzionali;
- prende atto della quantificazione del fondo di perequazione di cui al precedente art.29 e delle quote da distribuire agli aventi diritto;
- contribuisce al monitoraggio e valutazione del rapporto tra ALPI e attività istituzionale;
- effettua valutazioni sull'attività libero-professionale intramuraria e formula proposte in ordine agli interventi correttivi ritenuti necessari o utili per il buon funzionamento dell'attività;
- esprime parere in merito alle prestazioni non erogate in regime di SSN ordinario o non ricomprese nei LEA.
- esprime parere su convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate per l'erogazione di prestazioni occasionali e saltuarie e sull'utilizzo di ambulatori privati;
- interviene per la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possano insorgere tra professionisti ed équipe nonché tra i professionisti e l'Azienda nello svolgimento dell'attività.

Art. 34 – IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI

Al fine di prevenire i possibili rischi di abuso e di corruzione nell'area delle attività libero professionale e delle liste di attesa, l'Azienda si dota di un sistema di controlli diretto a verificare che l'attività libero professionale sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Tali controlli sono diretti, nello specifico, a verificare:

a) *Requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività libero professionale*

L'Azienda, tramite gli organi competenti come individuati all'articolo 32, verifica preventivamente, all'atto della presentazione della richiesta da parte del professionista, la sussistenza di tutte le condizioni e i requisiti necessari allo svolgimento della libera professione.

b) *Incompatibilità*

L'Azienda attraverso il Servizio Ispettivo assicura l'esecuzione di periodici controlli sull'osservanza della normativa in vigore in materia di incompatibilità e libera professione intramoenia, da parte del personale dipendente.

c) *Volumi di attività*

I direttori di Struttura sono tenuti a valutare l'impatto della libera professione in relazione all'attività istituzionale, al fine di garantire il rispetto delle modalità organizzative stabilite all'interno della struttura medesima.

L'Azienda, attraverso gli uffici competenti, attua, periodicamente, attraverso strumenti informatici, controlli a campione tesi a verificare che i volumi prestazionali relativi all'attività libero professionale non siano superiori a quelli erogati in regime istituzionale.

Gli uffici competenti forniscono

alla Direzione Generale e all'Osservatorio le risultanze dei controlli effettuati con evidenza dei dati relativi ai volumi di attività erogati in regime istituzionale ed in libera professione.

d) *Orari e timbrature*

Al fine di valutare e verificare che il volume orario reso in regime di libera professione dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale, l'U.O. Libera Professione svolge in collaborazione con l'U.O. Gestione Economica Risorse Umane controlli periodici a campione in particolare rispetto a:

- Orario di lavoro svolto in istituzionale dai professionisti nel periodo di riferimento, in particolare, l'U.O. Gestione Economica Risorse Umane – Ufficio Assenze Presenze segnala all'U.O. Libera Professione i debiti orari negativi dopo aver verificato la completezza e l'aggiornamento dei cartellini. L'U.O. libera professione svolgerà i successivi adempimenti.
- Rispetto della disciplina di cui all'articolo 24 comma 15 del CCNL 19/12/2019 in materia di libera professione.

e) Tempi di attesa

I tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale nonché quelli di ricovero vengono rilevati rispettivamente dal Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e al Responsabile Unitario dell'accesso alle prestazioni di ricovero.

f) Attività libero professionale presso studi privati o strutture convenzionate

L'Azienda, tramite gli uffici competenti, si impegna a verificare, con frequenza annuale, la disponibilità di spazi interni idonei allo svolgimento dell'attività libero professionale nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare. Qualora tali spazi non fossero disponibili e si dovesse ricorrere a spazi esterni (vedi art. 20) al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale, degli atti regolamentari e delle indicazioni regionali in materia, per l'esercizio dell'attività libero professionale presso studi privati o strutture sanitarie private non accreditate, si procederà all'effettuazione periodica (almeno a frequenza annuale) dei seguenti controlli:

- controllo data prenotazione ed erogazione non coincidenti
- controllo prenotazione in giorno non autorizzato
- controllo prenotazioni/erogato/fatturazioni
- controllo sulle prenotazioni annullate.

Art. 35 – PROVVEDIMENTI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

I comportamenti che costituiscano violazione del presente regolamento e delle disposizioni generali in materia di libera professione sono oggetto di intervento sanzionatorio secondo quanto previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei codici disciplinari e dal CCNL del 19/12/2019, in particolare dall'articolo 72, comma 8 lettera g (sospensione dal servizio) – comma 10 lettera c (licenziamento per giusta causa).

L'organismo paritetico di cui all'art. 33 è tenuto a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare le violazioni riscontrate nel corso della loro attività.

In particolare, qualora attraverso il sistema dei controlli si evidenziassero in relazione a violazioni regolamentari diverse da quelle sopra indicate e che non originino procedimenti disciplinari, la direzione aziendale potrà adottare limitazioni all'esercizio della libera professione.

Le limitazioni potranno essere attivate qualora si accertassero le situazioni di seguito elencate:

- **Rapporto tra attività istituzionale e libero professionale**
Si rinvia alla deliberazione del Direttore Generale.

➤ **Utilizzo degli applicativi informatici aziendali**

In caso di inosservanza delle istruzioni e procedure aziendali, con particolare riferimento al corretto utilizzo degli applicativi informatici attivati a supporto dell'attività libero professionale, si procede a segnalare la non conformità rilevata all'interessato, invitandolo a uno scrupoloso rispetto delle stesse. Qualora si riscontrassero inadempienze reiterate, la Direzione Aziendale valuta l'adozione di provvedimenti anche di sospensione temporanea dell'attività libero professionale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità in capo al dirigente

➤ **Svolgimento dell'attività libero professionale in orario di lavoro e/o fuori dalle fasce orarie autorizzate**

In caso di svolgimento dell'attività libero professionale durante l'orario di lavoro e/o al di fuori delle fasce orarie autorizzate, si procede al recupero orario e alla segnalazione all'interessato con contestuale richiamo all'osservanza delle disposizioni.

In tutti i casi di reiterata inosservanza delle disposizioni in materia di libera professione, la Direzione Generale valuta l'adozione di provvedimenti anche di sospensione temporanea dell'attività libero professionale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità in capo al dirigente.

➤ **Riscossione diretta di somme di denaro**

L'inosservanza del divieto di riscuotere somme di denaro o altri titoli di pagamento direttamente effettuati al medico comporta, oltre a tutte le conseguenze di ordine penale, disciplinare ed amministrative, l'immediata sospensione dell'esercizio dell'attività libero professionale, fatta salvo ogni altra forma di responsabilità in capo al dirigente.

Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono di prestazioni erogate in regime di libera professione avviene con le stesse modalità e con le medesime garanzie applicate per il regime istituzionale.

Ai professionisti che esercitano attività libero-professionale, nella totalità delle varie forme previste (ambulatoriale, ricovero, individuale, équipe, domiciliare ect), compete l'osservanza delle direttive impartite dal Titolare del trattamento e dai Responsabili, in particolare per quanto concerne l'acquisizione del consenso e l'informazione all'utente circa l'utilizzo dei propri dati.

I dati, oltre che per fini sanitari per il cui trattamento è richiesto il consenso, verranno utilizzati da parte delle strutture aziendali preposte al controllo, alla verifica e agli adempimenti amministrativi/contabili conseguenti all'attività erogata, senza necessità del preventivo consenso, ma nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

Art. 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Il presente Atto è pubblicato sui siti internet e intranet dell'Azienda per ottemperare a quanto previsto dalle norme sulla trasparenza e per informare tutti i professionisti interessati all'attività libero professionale intramuraria.

Aspetti specifici sono disciplinati negli allegati all'Atto che potranno essere modificati con appositi provvedimenti.

L'applicazione dei nuovi criteri di determinazione delle tariffe, definiti nell'art. 28 e nell'allegato 9. "Definizione delle tariffe" avverrà gradualmente a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, ai

fini di consentire la graduale convergenza delle precedenti modalità di costruzione delle tariffe alla nuova modalità di calcolo.

Le disposizioni di cui al presente regolamento saranno gradualmente sviluppate ed implementate compatibilmente con l'organizzazione e le attività delle UU.OO. interessate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre i propri effetti tutte le disposizioni precedentemente adottate sia dall'ex aziende confluite nell'Azienda USL della Romagna, sia dall'Azienda USL della Romagna, tra cui l'Atto aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 05/05/2016 e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dai suoi allegati e dai collegati accordi integrativi aziendali, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, agli atti di indirizzo del Ministero e della Regione Emilia-Romagna ed ai contratti collettivi di lavoro del personale del Servizio Sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la definizione di percorsi operativi non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto con l'adozione di appositi moduli che saranno comunicati di volta in volta.

ALLEGATI

Allegato 1. AUTORIZZAZIONE

Secondo quanto definito nell'articolo 27, la domanda di autorizzazione per l'attività ambulatoriale, individuale o di equipe, e per l'attività di ricovero, è presentata dagli aventi titolo, utilizzando la modulistica disponibile sulla rete intranet, al Direttore dell'U.O. Libera Professione, che predispone e sottoscrive il provvedimento autorizzatorio nella sua qualità di delegato del Direttore Generale, acquisiti da parte dei professionisti coinvolti i pareri richiesti per le varie tipologie di attività. Nella domanda devono essere specificati i giorni e gli intervalli orari proposti per lo svolgimento dell'attività; la sede in cui si intende svolgere l'attività; le prestazioni ed i relativi onorari nel caso di interventi chirurgici o tariffe nel caso di prestazioni ambulatoriali e il tempo di erogazione della prestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività Libero professionale intramuraria ambulatoriale è subordinata alla verifica:

- a) che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo delle attrezzature, ecc.) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'Unità operativa interessata che dell'Azienda;
- b) che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, anche disciplinati dal presente atto, in materia di esercizio della libera professione;
- c) la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera-professione potrà non essere accolta dalla Direzione Aziendale, in tutti i casi in cui vengano riscontrate situazioni contrastanti con le disposizioni legislative, contrattuali e aziendali vigenti in materia o quando il suo svolgimento possa costituire ostacolo al buon andamento dei servizi. Il diniego dell'autorizzazione dovrà comunque essere motivato.

L'autorizzazione, salvo revoca, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Successivamente all'autorizzazione i professionisti potranno inviare agli uffici competenti le disponibilità per l'apertura delle agende in modo da garantire la programmazione dell'attività libero professionale, almeno bimestrale, con l'obiettivo di consentire la razionale organizzazione degli orari di attività del personale di supporto, oltre ad un appropriato utilizzo del patrimonio tecnologico e degli spazi aziendali. Dovranno essere scrupolosamente rispettati i modelli orari depositati, effettuando l'attività nelle giornate autorizzate e aperte secondo le disponibilità fornite: cambiamenti, annullamenti o spostamenti dovranno essere motivati e autorizzati utilizzando la modulistica disponibile nel sito intranet.

Per l'esercizio dell'attività libero professionale i dirigenti utilizzano le attrezzature sanitarie aziendali.

Per l'eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà privata del dirigente sanitario è oggetto di specifica autorizzazione. La richiesta è inoltrata all'U.O. Libera Professione dal professionista sull'apposito modulo. Sottoscritto anche dai direttori dei Dipartimento Risorse Strutturali e Tecnologiche e della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero interessato. Il Direttore Unità Operativa Libera Professione emetterà autorizzazione.

L'autorizzazione all'utilizzo di attrezzature tecnologiche di proprietà comporta l'applicazione del costo aziendale previsto per la visita.

Le autorizzazioni per attività ambulatoriali o loro variazioni avranno validità a decorrere da 15 giorni dal rilascio.

A decorrere dal terzo mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali variazioni di tariffe orarie e prestazioni potranno essere richieste con cadenza non inferiore a sei mesi dall'autorizzazione precedentemente rilasciata.

PERCORSO DI AUTORIZZAZIONE			
Tipologia di richiesta	Funzione che esprime il parere	Parere espresso in merito a	Funzione autorizzatoria
Nuova autorizzazione LP	Ufficio Libera Professione	Valutazione complessiva della domanda e attestazione di conformità alle regole del presente atto, predisposizione provvedimento autorizzatorio.	Direttore U.O. Libera Professione
	Direttore UO appartenenza	Tipologia delle prestazioni, compatibilità organizzativa per giorni/orari/attrezzature anche in relazione alle attività istituzionali.	
	Direttore di dipartimento	Rispetto del presente atto e delle linee strategiche aziendali circa i tempi di attesa anche con riguardo a spazi – attrezzature e strumentazione.	
	Direzione Medica del Presidio o Distretto	Disponibilità degli spazi – giorni – orari e attrezzature e sicurezza e qualità, complessiva della prestazione e compatibilità organizzativa con le attività istituzionali.	
	Direzione Infermieristica e Tecnica	Corretto andamento dell'alpi in relazione al personale di supporto del comparto qualora coinvolto nella prestazione	
Variazioni tariffe attività libero professionale	Ufficio Libera Professione	Valutazione della domanda.	Direttore U.O. Libera Professione
	Direttore UO appartenenza	Valutazione complessiva della domanda.	

Allegato 2. PERIZIE, CONSULENZE MEDICO-LEGALI E CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

Le perizie, le consulenze medico legali e le consulenze tecniche di parte dei dirigenti medici, veterinari e sanitari sono fattispecie riconducibili all'esercizio della libera professione e, pertanto, si applicano le stesse regole autorizzatorie, fiscali e di ripartizione dei proventi.

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'

I dirigenti medici, veterinari e sanitari a rapporto esclusivo, che intendano erogare consulenze medico legali o perizie tecniche su richiesta del paziente stesso o di soggetti terzi (studi legali, assicurazioni, etc..), devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Se il dirigente, pur essendo titolare di rapporto esclusivo, non è già autorizzato all'esercizio della libera professione intramuraria, può effettuare le predette prestazioni medico-legali, solo previa richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della libera professione intramuraria.

ORARI, SEDE DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E TARIFFE

Tutta l'attività inerente le perizie/consulenze medico legali e consulenze tecniche di parte che rientrano nella libera professione deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e nei giorni e orari autorizzati allo svolgimento dell'attività libero professionale o nei giorni che verranno indicati di volta in volta dal professionista. Tale attività libero professionale viene svolta in marcatura differenziata (marcatura 7) qualora sia svolta in sedi aziendali.

Le attività il cui svolgimento debba avere luogo, anche in parte, al di fuori delle sedi ordinariamente autorizzate per lo svolgimento della libera professione, devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore della U.O. di appartenenza e comunicati al Direttore del Presidio Ospedaliero/Distretto; le relative prestazioni saranno fatturate dall'Azienda, in base a quanto comunicato dal dirigente interessato.

Il dirigente ha la facoltà di concordare, di volta in volta, con il committente la tariffa richiesta ma non può riscuotere direttamente la tariffa. La riscossione della tariffa deve avvenire a cura dell'Azienda, a seguito di emissione di fattura.

TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ

Per le prestazioni richieste dall'utente il professionista deve comunicare all'U.O. Libera Professione, prima dell'esecuzione dell'attività, i dati del paziente e di norma la data dell'appuntamento.

Anche nel caso di prestazione richiesta – ad esempio, da assicurazione, studio legale – è necessario comunicare ex ante gli estremi del richiedente e di norma la data dell'appuntamento agli uffici preposti alla LP.

PAGAMENTO

Dopo aver eseguito la prestazione sarà cura del dirigente stesso comunicare tempestivamente all'U.O. Libera Professione tutte le informazioni necessarie all'emissione della fattura che sarà trasmessa al richiedente. L'attività è soggetta all'applicazione dell'IVA. La liquidazione delle spettanze avverrà ad avvenuto incasso.

Allegato 3. CONSULTO

Il consulto è una prestazione medica erogata, esclusivamente nella disciplina di appartenenza, fuori dall'orario di lavoro, su richiesta nominativa di un paziente e svolta al domicilio dello stesso, o presso altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o altra struttura sanitaria non accreditata, in cui il paziente si trova ricoverato, e con oneri direttamente sostenuti dal paziente stesso.

Il consulto non deve comportare in alcun modo l'utilizzo di beni materiali, strutturali e attrezzature dell'Azienda.

La richiesta di consulto - con indicazione del dirigente, del giorno e dell'orario in cui deve essere reso – deve pervenire alla direzione Medica di Presidio che sentito il Direttore/Responsabile dell'unità operativa di appartenenza del Dirigente interessato e verificata la compatibilità con l'attività di servizio provvederà formalmente a rilasciare o a negare il nulla osta e la trasmetterà all'U.O. Libera Professione.

Il compenso per l'attività di consulto fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato non può, in ogni caso, essere inferiore a quello stabilito da analoghe tariffe stabilite in libera professione. Il corrispettivo deve affluire all'Azienda, che provvederà a riconoscerne il 95% al dirigente interessato, a titolo di compenso.

CONSULTO DOMICILIARE

Con l'espressione "consulto domiciliare" si fa riferimento sia ai consulti veri e propri sia alle visite e alle medicazioni (art. 117 comma 5 del CCNL dell'Area Sanità - biennio 2016-2018).

Il dirigente può effettuare consulti domiciliari a carattere occasionale e straordinario richiedendo di volta in volta un apposito assenso da parte della Direzione comunicando anche l'orario di accesso al domicilio del paziente, purché sia autorizzato ad esercitare la libera professione intramuraria ambulatoriale. Il consulto deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro.

In nessun caso è possibile effettuare consulti presso strutture private accreditate, anche solo parzialmente; possono essere effettuati consulti presso le residenze per anziani, o laddove sia fissato, anche temporaneamente, il domicilio dell'utente.

Il professionista può definire importi diversi in relazione all'ubicazione territoriale del luogo da raggiungere.

È vietata la riscossione diretta dell'onorario da parte del medico. Dopo aver eseguito la prestazione sarà cura del dirigente stesso comunicare tempestivamente all'U.O. Libera Professione tutte le informazioni necessarie all'emissione della fattura che sarà trasmessa al paziente.

La libera professione svolta al domicilio dell'assistito concorre al raggiungimento dei volumi massimi di attività libero-professionale.

Allegato 4. ALTRE ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALI

a) Attività di medico competente

In conformità a quanto previsto dall'*art. 115 comma 4 del CCNL del 19/12/2019*, per i dirigenti medici e veterinari e dall'*art.5, comma 4, 3° periodo, del DPCM 27.3.2000* che fanno espressa previsione della concessione della autorizzazione all'esercizio delle attività libero professionali di medico competente, con la sola esclusione dei medici che versino in condizioni di incompatibilità in quanto assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza (*art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008*), l'attività fuori orario di lavoro del medico competente deve essere esercitata nella forma della libera professione intramuraria individuale, indipendentemente dal fatto che il terzo richiedente sia soggetto privato o pubblico.

b) Attività del fisico sanitario - esperto qualificato

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di incompatibilità, l'ordinaria forma di esercizio dell'attività libero professionale del fisico sanitario – esperto qualificato è quella della libera professione intramuraria individuale o di equipe. Tali prestazioni sono assoggettate ad I.V.A.

Il professionista è tenuto a dare, all'avvio dell'attività e poi con cadenza annuale, comunicazione preventiva delle attività previste e con particolare riguardo per quelle che prevedono l'accesso ad ambienti di lavoro esterni all'azienda, dovranno inoltre essere esplicitate, dal coordinatore dell'equipe tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi lavorativi (tipologia e quantità delle sedi, delle apparecchiature, dei possibili accessi, etc...). La Direzione Sanitaria acquisirà le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione (ai sensi del comma 2 dell'*art.61 del D.Lgs 230/95*), formulate dall'Esperto Qualificato, nominato dal committente, relativamente alle attività con uso di radiazioni ionizzanti al fine di garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori coinvolti.

Ogni singolo accesso esterno dovrà essere preventivamente comunicato all'U.O. Libera Professione.

Allegato 5. ATTIVITA' DI CONSULENZA

Si intende per attività di consulenza l'attività di cui all'art. 117 commi 2 del CCNL del 19/12/2019.

La consulenza si configura come un apporto professionale diretto a migliorare l'attività istituzionale resa dall'altra Azienda, Ente e struttura richiedenti.

L'attività di consulenza consiste nell'erogazione a favore dei richiedenti:

- Di prestazioni di tipo sanitario nella disciplina di appartenenza per i dirigenti medici, veterinari e di altre professionalità del ruolo sanitario;
- Per i dirigenti del ruolo amministrativo professionale e tecnico consiste nello svolgimento di attività connesse al profilo professionale del dirigente interessato.

L'attività di consulenza può essere esercitata, previa convenzione tra le parti, da svolgere presso le sedi degli Enti interessati:

- in servizi sanitari di altra Azienda od Ente del comparto sanità
- Istituzioni pubbliche non sanitarie;
- Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro.

L'attività di consulenza è sottoposta alle regole generali, condizioni e vincoli stabiliti per l'attività libero professionale, segnatamente per quanto riguarda lo svolgimento della stessa al di fuori dell'orario di servizio, l'impegno individuale, il livello quali-quantitativo delle prestazioni in rapporto all'attività istituzionale, la funzionalità del servizio di appartenenza e la compatibilità con le finalità di istituto.

L'attività di consulenza deve essere esercitata fuori orario di lavoro e dell'impegno di servizio. In casi particolari l'Azienda può autorizzare il dirigente ad espletare l'attività di consulenza nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio; in tali casi, al dirigente non compete alcun rimborso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. L'attività di consulenza si svolge nell'ambito di un rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra l'Azienda e l'ente interessato previa stipulazione di una convenzione tra l'Azienda e l'Ente interessato.

La materia è disciplinata dalla procedura aziendale PAC PA 168.

Allegato 6. LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE IN ALTRE AZIENDE DEL SSN O IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE NON ACCREDITATE, SU RICHIESTA DI SINGOLI UTENTI

L'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, neppure parzialmente rientra tra le tipologie di attività libero professionale previste dall'art. 117 comma 6 del CCNL del 19/12/2019 e dall'art. 15, quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs 502/1992.

L'attività richiesta, assimilabile alle consulenze, potrà consistere in visite e consulti e prestazioni strumentali non invasive.

L'attività, sia essa autorizzata di volta in volta oppure regolata con apposita convenzione, deve avere il carattere dell'occasionalità, non potendosi in nessun caso sostituire alle forme di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale o di ricovero che l'Azienda organizza presso i propri spazi.

Il limite delle attività viene fissato in ragione di un numero massimo di 18 accessi annui complessivi per professionista.

L'attività deve avere carattere di occasionalità secondo il criterio sopra indicato, in quanto è l'espressione di una risposta professionale estemporanea ad una richiesta di un utente che, per il suo trattamento sanitario complessivo, ha scelto una struttura diversa ed esterna all'Azienda.

L'attività per le sue caratteristiche di occasionalità non può quindi esplicarsi come modalità organizzata e preordinata di esercizio della libera professione, per la quale devono invece essere utilizzate le strutture aziendali.

Se, anziché dal singolo utente, la prestazione professionale è occasionalmente richiesta da un'Azienda sanitaria del Ssn o una struttura sanitaria privata non accreditata, neppure parzialmente, per un proprio paziente pagante, da eseguire presso le proprie strutture, la struttura esterna deve presentare una richiesta scritta all'U.O. Libera Professione, specificando la natura della prestazione richiesta (consulto, visita o prestazione strumentale non invasiva). La richiesta deve provenire – o essere vistata per approvazione – dalla Direzione Sanitaria dell'ente richiedente. La Direzione Medica del professionista interessato potrà autorizzare l'attività richiesta, in regime di libera professione intramuraria occasionale.

Le strutture sanitarie private non accreditate, neppure parzialmente, possono avere sede esclusivamente sul territorio nazionale.

L'attività può essere effettuata esclusivamente su richiesta di utenti paganti, relativamente alle suddette attività ambulatoriali, presso altra Azienda del SSN o presso struttura sanitaria privata non accreditata.

La struttura presso la quale si trova l'utente, acquisita per iscritto la volontà di quest'ultimo di usufruire della prestazione di un dirigente sanitario dell'Azienda, invia la formale richiesta all'U.O. Libera Professione, eventualmente mediante modulistica concordata. La richiesta deve essere trasmessa con un congruo preavviso. La trasmissione a cura della struttura esterna acquisisce valore di assenso all'accesso del dirigente, la prestazione del quale resta sostanzialmente e formalmente richiesta da, o per volontà di, un utente della struttura esterna, che, pertanto, se ne assume l'onere economico.

Nel caso in cui la richiesta giunga direttamente al dirigente interessato, è onere di questi chiedere l'autorizzazione all'U.O. Libera Professione, allegando copia della richiesta dell'utente autorizzata dalla Direzione Sanitaria della struttura esterna, specificando la natura dell'attività richiesta (consulto, visita o prestazione strumentale non invasiva) la richiesta deve essere trasmessa all'U.O. Libera Professione con congruo preavviso.

L'attività viene resa presso le strutture con le quali l'Azienda ha stipulato apposita convenzione regolante le modalità di accesso e i corrispettivi. Più in particolare, la convenzione sarà attivata dall'Azienda se ed in quanto si ritenga opportuno, in considerazione dell'avvenuta o prevedibile reiterazione di richieste nell'arco dell'anno, per regolare le modalità di accesso, le modalità di incasso e/o di fatturazione, il monitoraggio della frequenza degli accessi.

Nel caso di richiesta assolutamente sporadica da parte di una Azienda del Ssn o di una struttura privata non accreditata, di norma l'attività viene regolata in via occasionale, per singola richiesta e con scambio di lettere contenenti le modalità di esecuzione della prestazione.

È vietata la riscossione diretta dell'onorario da parte del dirigente sanitario.

Se la richiesta dell'utente ha per oggetto il consulto o la prestazione di un dirigente con rapporto non esclusivo, rapporto part time oppure se viene richiesto un dirigente privo di autorizzazione a svolgere la libera professione intramuraria, a seconda dei casi, ambulatoriale o in regime di ricovero, la prestazione potrà essere autorizzata dalla Direzione Medica del Presidio di afferenza solo quale attività aziendale a pagamento in orario di lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo e a fronte di un corrispettivo spettante esclusivamente all'Azienda.

L'attività può essere prevista in forma individuale o di équipe, per utenti paganti presso altra Azienda sanitaria del SSN o di altra struttura privata non accreditata, deve essere richiesta dall'utente, o, comunque – qualora la richiesta giunga per il tramite dell'ente esterno - per volontà dell'utente.

Tale tipologia di attività libero professionale concorre al raggiungimento dei volumi massimi di attività libero professionale.

La struttura assume l'integrale responsabilità giuridica, assicurativa, sanitaria e fiscale nei confronti dei pazienti e dei dirigenti medici dell'Azienda USL per quanto concerne i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed il possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria per l'esercizio delle attività professionali sanitarie nella sede fisica della struttura.

La responsabilità civile verso terzi per le attività esercitate dal personale dipendente autorizzato per lo svolgimento della ALPI è garantita dal Programma Regionale di gestione diretta dei sinistri in sanità L.R. n.13/2012.

La struttura deve dichiarare inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 7. ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

Nel rispetto delle prioritarie esigenze istituzionali, avvalendosi della propria autonomia organizzativa ed imprenditoriale, l'Azienda può erogare prestazioni professionali a pagamento richieste da soggetti esterni ai sensi dell'articolo 117 comma 7 e 8 CCNL del 19/12/2019.

La presente fattispecie può trovare applicazione per richieste provenienti dai soggetti terzi per prestazioni di tipo sanitario e non sanitario, eseguibili all'interno o all'esterno dell'Azienda.

L'attività deve essere compatibile con i fini istituzionali e funzionale agli interessi aziendali.

Lo sviluppo di una politica aziendale di attrazione al di fuori dell'ambito aziendale e regionale è ritenuto di per se stesso un interesse aziendale sufficiente.

La Direzione Aziendale, sentito il direttore della struttura interessata, decide in merito ad ogni nuova fattispecie di attività aziendale a pagamento richiesta da soggetti esterni, definendone anche le caratteristiche principali.

La Direzione Medica può preventivamente concordare con l'équipe interessata, un programma per la contestuale riduzione dei tempi di attesa istituzionali, ovvero obiettivi prestazionali o di budget finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi, condizionando ad essi l'attivazione o il mantenimento dell'attività aziendale a pagamento.

I soggetti richiedenti possono essere enti pubblici e privati, lavoratori autonomi e imprenditori individuali ed ogni organizzazione collettiva anche non dotata di personalità giuridica.

I rapporti caratterizzati dalla prevedibilità della erogazione, devono essere regolati da apposita convenzione.

Si prescinde dalla convenzione nel caso di singoli utenti che usufruiscono di prestazioni di laboratorio a pagamento.

L'attività aziendale a pagamento può essere di due tipi:

1. attività esclusivamente aziendale: caratterizzata dalla assenza di partecipazione ai proventi da parte del personale che eroga - o concorre direttamente ad erogare - la prestazione richiesta. Detto personale svolge la propria attività nell'ambito dell'orario di lavoro, senza alcun recupero di tempi aggiuntivi. Al personale coinvolto spetta esclusivamente l'eventuale rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. libera professione aziendale: caratterizzata dalla partecipazione ai proventi da parte del personale che eroga - o concorre direttamente ad erogare - la prestazione richiesta. Detto personale svolge la propria attività al di fuori dell'orario di lavoro.

Nei casi in cui l'attività debba essere espletata all'interno dell'Azienda e, per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile organizzare detta attività in orari differenziati, il personale dovrà recuperare il tempo standard preventivamente stabilito. Salvo diversa determinazione o fissazione di diversi corrispettivi orari, il tempo da recuperare verrà determinato dividendo i compensi lordi destinati al personale, al netto delle quote aziendali, per i seguenti parametri:

a) personale dirigente: 60,00 euro.

b) personale del comparto di 38,00 euro.

Il personale con rapporto di lavoro non esclusivo o con rapporto di lavoro a tempo parziale non può percepire compensi derivanti all'attività aziendale a pagamento. Previa valutazione della compatibilità con le primarie esigenze istituzionali, detto personale può collaborare esclusivamente alle attività erogate secondo le modalità sub. 1 (attività esclusivamente aziendale), pertanto svolgendole come attività di servizio, con riconoscimento delle ore effettuate all'interno dell'orario di lavoro e del solo rimborso delle

spese di viaggio sostenute. In tali casi sono operanti tutte le coperture assicurative proprie dell'attività resa in orario di lavoro.

Le modalità di svolgimento delle varie attività aziendali a pagamento devono essere preventivamente definite dall'Azienda, sentite le équipes interessate. La partecipazione ad attività aziendale a pagamento, al di fuori dell'orario di lavoro o con recupero del tempo, è volontaria. L'attività aziendale a pagamento consistente in prestazioni sanitarie è, di norma, erogata secondo criteri di fungibilità e di rotazione del personale idoneo interessato. Le richieste che individuano un singolo dirigente devono essere motivate.

L'impegno orario mensile richiesto al singolo operatore non può superare mediamente, senza considerare il tempo di viaggio, il limite massimo di 38 ore/mese. È compito della struttura richiedente registrare gli accessi e le prestazioni ricevute. Il predetto limite massimo mensile è da intendersi riferito all'insieme delle convenzioni in essere nell'ambito delle quali l'operatore presta la propria attività.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le richieste di prestazioni sanitarie richieste da singoli utenti persone fisiche (in quanto espressione tipica dell'attività libero professionale, salvo il caso degli utenti richiedenti esami di laboratorio a pagamento in regime di attività aziendale)

Allegato 8. ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

L'attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione diurna è consentita quando il paziente richiede l'esecuzione di prestazioni da parte del medico o dell'équipe medica di fiducia.

Le attività di ricovero possono riguardare le seguenti tipologie:

- la prestazione oggetto del ricovero stesso effettuata a pagamento, dal medico o dall'équipe medica specificamente indicati senza trattamento di maggior comfort alberghiero;
- la prestazione oggetto del ricovero stesso effettuata a pagamento, dal medico o dall'équipe medica, con fruizione a pagamento anche di trattamenti di maggior comfort alberghiero;
- è altresì possibile il ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale con fruizione, a pagamento, dei soli trattamenti alberghieri speciali.

Al medico prescelto compete la responsabilità della trattazione clinica complessiva del paziente e dell'organizzazione, ivi compresi il raccordo con i sanitari dell'équipe per assicurare la continuità terapeutica e l'applicazione delle procedure tecniche e organizzative in essere.

Il medico primo operatore è tenuto alla trasmissione, agli uffici preposti, dei dati necessari alla formulazione del preventivo di spesa almeno 10 giorni prima dell'intervento, che deve essere sottoscritto dal paziente prima del ricovero.

Nei casi in cui per la medesima prestazione sono previsti due diversi DRG in funzione della eventuale presenza di complicanze, il professionista dovrà richiedere all'U.O. libera professione due preventivi distinti per entrambi i DRG (con cc e senza cc) e farli sottoscrivere per accettazione entrambi al paziente.

Il paziente, prima dell'intervento, pagherà integralmente il preventivo per il DRG indicato dal professionista.

Prima della dimissione il professionista dovrà comunicare all'U.O. libera professione eventuali variazioni effettive del DRG rispetto a quello già pagato dal paziente.

Il percorso prevede altresì la verifica da parte dell'ufficio DRG di ciascun Presidio Ospedaliero in merito all'allineamento del DRG preventivato con quello effettivamente erogato risultante dalla cartella clinica; con conseguente eventuale revisione della tariffa coerentemente con il DRG erogato.

Nelle Unità Operative afferenti all'area chirurgica, le équipe si intendono integrate da dirigenti anestesisti o équipe anestesilogiche. Anche in tale ipotesi, viene riconosciuta al paziente o al suo legale rappresentante la facoltà di chiedere, all'atto del ricovero, che l'anestesia venga eseguita specificatamente da un medico prescelto.

Il compenso previsto per l'équipe medica è comprensivo degli onorari di tutto il personale facente parte dell'équipe chirurgica. Il compenso del 1° - 2° - 3° operatore è definito dal primo operatore; per l'anestesista è riservata, di norma, una quota rientrante nell'intervallo tra il 30% e il 50% dell'onorario del primo operatore.

Il compenso previsto per il personale del comparto quale componente l'équipe chirurgica (strumentista, primo infermiere di sala e secondo infermiere di sala), se l'attività è svolta da questo al di fuori dell'orario di lavoro, è da determinarsi in € 58,00/ora netti.

La quota spettante all'Azienda, a copertura dei costi di produzione direttamente imputabili alla prestazione, è determinata facendo riferimento alla valorizzazione del ricovero utilizzata per le prestazioni istituzionali a carico del SSN (DRG) nella misura del 50% del DRG e 100 % del DRG se il paziente non è assistito dal SSN.

In assenza di reparto dedicato sono utilizzati per l'attività libero professionale i medesimi letti disponibili per l'attività istituzionale. Non è possibile assicurare che si possa esaudire l'eventuale richiesta dell'utente di usufruire di comfort alberghiero e, qualora assegnato l'utilizzo ad uso esclusivo della camera, lo stesso può venire revocato in qualsiasi momento per necessità di occupazione del/dei posti letto.

La tariffa finale a carico del cittadino è determinata dalla somma dei compensi indicati nell'art.28.

Programmazione sale operatorie

La Direzione Medica si impegna a garantire la corretta programmazione dell'attività libero professionale quale elemento strettamente connesso con la propria regolamentazione con l'obiettivo di consentire una razionale organizzazione degli orari di attività del personale di supporto, oltre ad un appropriato utilizzo del patrimonio tecnologico e degli spazi aziendali.

Consulenza nell'ambito di un ricovero a pagamento

Il paziente ricoverato in regime di ALPI ha diritto ad usufruire, alla stessa stregua di ogni degente e senza alcun onere aggiuntivo, di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati in regime istituzionale, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici, strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche sia ordinarie sia urgenti che il medico titolare ritenga necessarie per il trattamento della patologia motivo del ricovero.

Nel caso in cui il paziente, d'intesa con il medico titolare, voglia avvalersi, in corso di degenza, della consulenza o attività di un medico o di altro dirigente sanitario, nominativamente indicato tra quanti operano presso l'Azienda USL della Romagna dovrà richiedere la prestazione tramite la "Richiesta visita di consulenza" nella quale dovrà essere esplicitato il costo previsto per la prestazione che risulterà a carico del paziente. La consulenza potrà consistere in una visita (o in una serie di visite) ovvero nella interpretazione di una prestazione di diagnostica strumentale (anche se eseguita da altri) o anche in una prestazione terapeutica fornita dallo specialista consulente. Lo specialista consulente deve essere comunque precedentemente autorizzato allo svolgimento di attività libero professionale e svolgere la prestazione fuori orario di servizio con rilevazione timbratura con causale 7.

Trasferimento ad altro regime di degenza

I trasferimenti interni dei pazienti in ALPI da e per i seguenti regimi di ricovero sono regolamentati come segue:

- a) Trasferimento da regime libero professionale a SSN ad intervento avvenuto, in seguito a complicanze tali da necessitare il trasferimento, non previsto, in reparto di rianimazione o intensiva o un protrarsi della degenza oltre i valori soglia. Per tutte le attività conseguenti alle complicanze nulla è dovuto dal paziente.
- b) Trasferimento da regime SSN a libera professione può essere motivato dall'instaurarsi di un rapporto libero professionale successivo al ricovero del paziente e/o dalla richiesta di un superiore comfort alberghiero. Il paziente dovrà essere informato sui costi di degenza e sottoscrivere specifico preventivo.

Ricoveri a pagamento dell'area medica

I ricoveri in libera professione svolti da dirigenti sanitari dell'area medica vengono effettuati a cartellino marcato con recupero del tempo (1/2 ora per ogni giornata di degenza del paziente in libera professione).

Il tempo complessivo da recuperare sarà suddiviso fra i componenti l'équipe, oppure saranno recuperate completamente dal medico scelto dal paziente nei ricoveri in libera professione individuale.

Come per i ricoveri dell'area chirurgica nel caso in cui, per condizioni di emergenza, il paziente sia trasferito in reparto di Rianimazione o intensiva, non può essere addebitato nessun onere a suo carico e il ricovero in reparto di Rianimazione e intensiva viene posto in carico al SSN.

Allegato 9. DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALPI e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti.

Le tariffe devono essere adeguate a remunerare il compenso del professionista, i costi per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda, compresi quelli per le attività di organizzazione e sostegno allo sviluppo del sistema.

Le tariffe devono comunque coprire tutti i costi aziendali.

VOCI CHE TROVANO REMUNERAZIONE NELLA TARIFFA			
Compenso professionista	Onorario Dirigenza Medico/Sanitaria		
	Fondo comune medici (5% compenso medico)	5,00% onorario	
	Fondo Balduzzi (5% compenso medico)	5,00% onorario	
	IRAP sui compensi Professionista (8,5%)	8,50% onorario	
Compenso personale del comparto	Compenso Personale di supporto diretto	In base a tre livelli di competente: a) base Euro 38 all'ora; b) media/alte Euro 48,00 all'ora c) Blocco operatorio- Day surgery - Endoscopia= Euro 58,00 all'ora	
	IRAP (8,5% su compenso personale a supporto diretto)	8,50 % compenso personale di supporto diretto	
	oneri previdenziali datore di lavoro	compenso personale di supporto diretto	
Quota Fondi comparto e dirigenza PTA	Fondo comparto e dirigenza PTA	4% onorario	
Quota Azienda	Quota aziendale a copertura dei costi diretti e indiretti	percentuali elaborate sulla media ponderata dei criteri oggi vigenti nei vari ambiti per singole prestazioni o gruppi di prestazioni rapportate agli importi da recuperare indicati dal CdG, di cui al prospetto riepilogativo in seguito riportato	

**CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE PER PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE
ALL'INTERNO DELL'AZIENDA**

		PRESTAZIONI AMBULATORIALI	PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO – DAY HOSPITAL – DAY SURGERY
1	Onorari del professionista e/o dell'Equipe	Definito d'intesa col professionista	1° - 2° - 3° operatore definito d'intesa col professionista. Anestesista dal 30% al 50% del compenso del primo operatore
2	IRAP su compenso personale dirig.	8,5% del punto 1	8,5% del punto 1
3	Compenso personale di supporto	Definito secondo i criteri art. 15 dell'Atto	Definito secondo i criteri art. 15 dell'Atto
4	Oneri previdenz. e Irap pers. di supp.	del punto 3	del punto 3
5	Fondo perequazione (art. 28 Atto)	5% del punto 1	5% del punto 1
6	Quota Fondi Comparto e dirigenza PTA	4% del punto 1	4% del punto 1
7	Fondo Balduzzi (art. 29 Atto)	5% del punto 1	5% del punto 1
8	Costi aziendali imputabili alla prestazione	% forfettaria calcolata sulla tariffa per gruppo omogeneo di prestazioni di cui al prospetto riepilogativo in seguito riportato	50% della tariffa regionale DRG (100% DRG se extra SSN)
9	Costo farmaci e materiale protesico	Intero costo per farmaci ad alto costo e per materiale protesico	Intero costo aggiuntivo qualora non previsto il valore incrementale del DRG

Prospetto riepilogativo quote Azienda per gruppo omogeneo di prestazioni		
	PRESTAZIONI	1^ HP % QUOTA AZIENDA
	ECOGRAFIE	24%
	RM + ANGIO RM	30%
	TC + ANGIO TC	25%
	RX	25%
	DENSITOMETRIA	34%
	ISTEROSALPINGOSONOGRAMMA	25%
	VISITE E VISITE DI CONTROLLO (compreso Psicoterapia)	14%
	VISITE PACCHETTI & VISITE CONTROLLO PACCHETTI (2 prestazioni)	19%
	VISITE PACCHETTI & VISITE CONTROLLO PACCHETTI (3 prestazioni)	26%
	ECOGRAFIE PACCHETTI	23%
	RX PACCHETTI	25%
	ALTRE VISITE *	14%
	ALTRE VISITE PACCHETTO *	14%
	ALTRE ECOGRAFIE *	27%
	RELAZIONI *	8%
	TOTALE 1	
ECOCOLORDOPPLER	ECOCOLORDOPPLER	26%
	ECOCOLORDOPPLER PACCHETTO	26%
ENDOSCOPIA	ENDOSCOPIA	23%
	ENDOSCOPIA PACCHETTO	18%
ALTRA DIAGNOSTICA STRUMENTALE	ECG	25%
	TEST CARDIOVASCOLARE	23%
	LARINGO	22%
	ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA	25%
	TOMOGRAMMA RETINICA	26%
	ALTRE PRESTAZIONI*	23%
	ALTRE PRESTAZIONI PACCHETTO*	21%
ALTRA DIAGNOSTICA	SCREENING ALLERGOLOGICO	24%
	TEST EPI-PER-INTRACUTANEI	18%
	STUDIO CAMPO VISIVO	15%
	ALTRE PRESTAZIONI*	27%
ALTRE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE	INIEZIONI SOSTANZE TERAPEUTICHE + INIEZ PERIVENOSA	28%
	ALTRE PRESTAZIONI*	26%
ELETTROMIOGRAFIA	ELETTROMIOGRAFIA	19%
AGOPUNTURA	AGOPUNTURA	15%
ALTRA RIABILITAZIONE	TRAINING PER DISLESSIA - DISCALCULIA - DISFASIA ECC.	13%
CHIRURGIA AMBULATORIALE MAGGIORE	FACOEMULSIONAMENTO CATARATTA	28%
	ALTRE PRESTAZIONI*	27%
RIABILITAZIONE DIAGNOSTICA	VALUTAZIONI FUNZIONI CORTICALI + VALUTAZIONE ORTOTTICA	24%
	ALTRE PRESTAZIONI*	14%
BIOPSIA	AGOBIOPSIA ECOGUIDATA PROSTATA	25%
	BIOPSIA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO	17%
	ALTRE PRESTAZIONI*	20%
	ALTRE PRESTAZIONI PACCHETTO*	17%

RIABILITAZIONE RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI	10%
	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN MOTULESO SEMPLICE	24%
	ALTRE PRESTAZIONI* (LP: comprende Eq. Med Riabilitativa Cesena)	24%
CHIRURGIA AMBULATORIALE	CAPSULOTOMIA YAG LASER PER CATARATTA SECONDARIA	26%
	ASP/DEM LOCALE LESIONE TESS CUTANEO (CAUTERIZZ - CRIOTERAPIA)	15%
	ASP RADICALE LESIONE CUTE	18%
	ALTRE PRESTAZIONI* (LP: comprende Laser Eccimeri Cesena)	13%
ODONTOIATRIA	ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	26%
	ESTRAZIONE RADICE RESIDUA	26%
	ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DENTE	27%
	RICOSTRUZIONE DENTE	26%
	TRATTAMENTO ORTODONTICO APP. FISSI E MOBILI	11%
	RIPARAZIONE APP. ORTODONTICO	18%
	ALTRE PRESTAZIONI*	24%

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE PER PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

		Eventuali convenzioni per acquisizione di spazi e servizi ambulatoriali/ Eventuali studi professionali privati	Attività esterne: relazioni sanitarie / Consulenze di parte / Consulti / Convenzioni con strutture private non accreditate /convenzioni con terzi/ convenzioni con Aziende SSN ed Enti Pubblici
1	Onorario del professionista	Definito d'intesa col professionista	Definito d'intesa col professionista
2	IRAP su compenso personale dirigente	8,5% del punto 1	8,5% del punto 1
3	Fondo perequazione	5% del punto 1	5% del punto 1
4	Fondo Balduzzi	5% del punto 1	5% del punto 1
5	Costi indiretti e generali	5 % della tariffa	5% della tariffa